



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione Seconda Penale

Composto dai Signori:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Dott. Rosa Luisa Polizzi | Presidente rel. |
| 2. Dott. Angela Fasano | Consigliere |
| 3. Dott. Roberta Nunnari | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
nel procedimento penale
nei confronti di

- 1) **UGGETTI Simone** nato a [redacted] libero, presente
- con domicilio eletto c/o *Avv. Pietro Roveda*
difeso dall'*Avv. Pietro Roveda*, del Foro di Lodi, presente
e dall'*Avv. Francesco Mucciarelli*, del Foro di Milano, sostituito ex
art. 102 c.p.p. dall'*Avv. Adriano Raffaelli*
- 2) **MARINI Cristiano** nato a [redacted] - libero, presente
- con domicilio eletto c/o *Avv. Cristiano Schiavi*
difeso dall'*Avv. Cristiano Schiavi*, del Foro di Lodi, presente
e dall'*Avv. Angela Maria Odescalchi*, del Foro di Lodi, presente
- 3) **PASQUINI Luigi** nato a [redacted] - libero, presente
- con domicilio dichiarato a [redacted]
difeso dall'*Avv. Luciana Quirico*, del Foro di Lodi, presente
e dall'*Avv. Paolo Antonio Muzzi*, del Foro di Lodi, sostituito per
delega orale dall'*Avv. Mazzantini*

N. MOD. 2/A/SG

N. 4090
della Sentenza

3940 /2019
del Reg. Gen. App.

816 / 2016
N.R.G. Notizie di Reato

U D I E N Z A
del giorno

25/05/2021

Depositata
in Cancelleria

il 17-11-2021

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
(*Alcides Merli*)
A. Merli

Estratto esecutivo a
Procura Generale.....

Proc. Rep. c/ Trib. di
.....

il
.....

Ufficio Corpi di reato di
.....

Estratto alla Prefettura di
.....

il
Estratto art. 15/27 D.M. 334 a
P.M. c/o Trib. di

il
Il Cancelliere

Redatt a scheda
il

Il Cancelliere

- MOTIVI DELLA DECISIONE -

Con sentenza in data 29 novembre 2018 il Tribunale di Lodi giudicava gli appellanti **UGGETTI Simone, MARINI Cristiano, PASQUINI Luigi e DEMURO Giuseppe, imputati del reato p. e p. dagli artt. 110 e 353, comma 1 e 2 c.p., perché in concorso tra loro, con collusioni e altri mezzi fraudolenti, anche in violazione dell'art. 30, co. 3, d.lgs. 163/2006, turbavano la gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi comunali piscine scoperte Belgiardino, con annesso parco e Attilio Concardi, in via Ferrabini, pubblicato in data 11.3.2016.**

In particolare, UGGETTI Simone, Sindaco del Comune di Lodi, MARINI Cristiano, consigliere di Astem S.p.A. e Sporting Lodi AS, PASQUINI Luigi presidente di Wasken Boys e procuratore speciale di Sporting Lodi As, DEMURO Giuseppe in qualità di responsabile del procedimento, presidente della commissione di gara e dirigente responsabile del settore quattro del Comune di Lodi, con collusioni e altri mezzi fraudolenti, consistiti nell'influire indebitamente, abusando delle rispettive qualità, sul procedimento amministrativo per la determinazione del contenuto del pubblico bando e, segnatamente, nel concordare e predisporre il contenuto del bando di gara per l'aggiudicazione - con le forme dell'evidenza pubblica - del servizio di gestione degli impianti sportivi comunali piscine scoperte, non provvedendo al formale invito di almeno cinque concorrenti qualificati (ex art. 30 comma 3 d.lgs 163/2006), modificando i criteri di assegnazione dei punteggi inizialmente previsti dall'istruttore amministrativo Uggè Caterina, incaricata di predisporre il bando, poi successivamente pubblicato in data 11.3.2016 a firma del dirigente comunale DEMURO, responsabile del procedimento e presidente della commissione di gara, che aveva recepito le modifiche precedentemente concordate, in modo così da evitare la partecipazione di altri soggetti potenzialmente interessati, anche per l'esiguità del termine concesso al cospetto dei requisiti da soddisfare e dei documenti da allegare e comunque in modo tale da garantirne la aggiudicazione, effettivamente avvenuta in data 22.4.2016, alla società Sporting Lodi SSD e di favorire nel contempo la società Wasken Boys, che avrebbe di fatto gestito il servizio con l'aggiudicataria.

Con l'aggravante del fatto commesso anche da persona (DEMURO Giuseppe) preposta alla gara.

Lodi, dal mese di gennaio fino al mese di aprile 2016.



In esito al dibattimento il Tribunale, concesse a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, li dichiarava colpevoli del reato loro ascritto e condannava UGGETTI Simone alla pena di mesi 10 di reclusione ed € 300 di multa, MARINI Cristiano alla pena di mesi 8 di reclusione ed € 200 di multa, PASQUINI Luigi e DEMURO Giuseppe alla pena di mesi 6 di reclusione ed € 103 di multa.

Concedeva a tutti il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Condannava gli imputati a rifondere alla costituita parte civile – rappresentata da Casiraghi Massimo, costituitosi in quanto elettore, esercitando la cd. "azione popolare" prevista dall'art. 9 co. 1 D.Lgs. 267/2000, oltre alle liquidate spese, il danno da liquidarsi in separato giudizio.

Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello i difensori degli imputati, le cui conclusioni, a delimitare sin d'ora il perimetro del devoluto, possono così riassumersi, salvo successiva illustrazione dei motivi:

per Simone UGGETTI

- assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché il fatto non costituisce reato. In via subordinata riduzione della pena;
- in subordine riduzione della pena al minimo edittale, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante dell'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale e conseguente giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata;
- declaratoria di inammissibilità della costituzione di parte civile con conseguente caducazione delle relative statuizioni.

per Cristiano MARINI

- assoluzione perché il fatto non sussiste, o non costituisce reato, o per non averlo l'imputato commesso, quantomeno ai sensi dell'art. 530, co. 2, c.p.p. In via subordinata assoluzione perché non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis, c.p.
- in ulteriore subordine riduzione della pena inflitta.
- declaratoria di inammissibilità della costituzione di parte civile di Massimo Casiraghi, con conseguente caducazione delle relative statuizioni.

per Giuseppe DEMURO

- declaratoria di nullità dell'ordinanza di ammissione della costituzione di parte civile, emessa dal GIP in data 13.9.2016 ed estromissione della parte stessa;
- assoluzione dell'imputato con la formula più ampia;



- in subordine giudizio di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche e applicazione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

per Luigi PASQUINI,

- declaratoria di nullità della sentenza per difetto di correlazione tra imputazione e pronuncia;

- declaratoria di nullità dell'ordinanza di ammissione della costituzione di parte civile di Casiraghi.

- Nel merito assoluzione dell'imputato, quantomeno ai sensi dell'art. 530 co. 2, c.p.p.; in subordine assoluzione perché non punibile ai sensi dell'art. 131 bis C.P., con conseguente riforma delle statuizioni civili.

- in estremo subordine, in via gradata, escludersi l'aggravante contestata in applicazione dell'art. 59 co. 2 c.p.; ovvero riconoscersi l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e, comunque la prevalenza su tale aggravante delle concesse circostanze attenuanti generiche, altresì riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. con conseguente riduzione della pena; accordarsi l'ulteriore beneficio della non menzione della condanna sul certificato del casellario ex art. 175 c.p. .

Il procedimento penale trae origine dall'esposto, presentato in data 8.3.2016 alla Guardia di Finanza, con cui Caterina Uggé, dipendente del comune di Lodi e responsabile del settore Servizio Sport e Turismo, rappresentava come il Sindaco di quel Comune – Simone UGGETTI – si fosse spinto ad introdurre, nell'*iter* formativo del bando per l'affidamento in gestione delle locali piscine scoperte "Ferrabini" e "Belgiardino", valutazioni dell'avv. Cristiano MARINI, soggetto estraneo all'amministrazione comunale e titolare di un potenziale interesse a partecipare al bando.

La decisione di indire il bando era stata adottata dopo che, scaduta a fine ottobre 2015 la precedente concessione, ottenuta dal Club Wasken Boys a.s.d., si era reso necessario, anzi urgente, procedere ad un nuovo affidamento nell'imminenza della successiva stagione di attività all'aperto.

In proposito la Uggé, nel ruolo che le era proprio, aveva avuto interlocuzioni col Sindaco, nonché assessore allo Sport Simone UGGETTI, e con Giuseppe DEMURO, segretario generale del settore e suo superiore.



Aveva dunque presentato al Sindaco, come una necessità senza possibili alternative, l'indizione di una gara ad evidenza pubblica.

La prima bozza del bando di gara, da lei predisposto a fine gennaio 2016, era stata modificata a seguito del confronto avuto il 9.2.2016 con il Primo Cittadino ed al di lui espresso indirizzo in favore di talune caratteristiche delle imprese partecipanti, segnatamente incentrate sul loro legame col territorio, più ancora che sull'investimento per l'adeguamento degli impianti. Secondo l'esponente Uggé questa seconda bozza – inviata al sindaco UGGETTI il giorno 11.2.2016 – avrebbe consentito l'utile partecipazione solo di un paio di associazioni: **Sporting Lodi¹** e **Wasken Boys²**.

Di queste società Luigi PASQUINI era rispettivamente direttore e presidente.

L'avv. Cristiano MARINI era membro del consiglio di amministrazione di Sporting Lodi, nonché, su precedente nomina di UGGETTI, consigliere della partecipata comunale Astem, che della Sporting Lodi deteneva la maggioranza delle quote.

Caterina Uggé, riteneva di apportare modifiche a tale versione del bando in modo da renderlo – sempre secondo la sua rappresentazione – più aperto alla partecipazione di altri soggetti.

Quindi, il 12 febbraio 2016, sottoponeva la terza edizione al sindaco UGGETTI e a DEMURO.

E' pacifica acquisizione che una bozza del bando, nella versione rielaborata che il Tribunale ha individuato in quella del 11 febbraio 2016, veniva inviata dal Sindaco UGGETTI al MARINI il quale, a propria volta, la inoltrava giorni dopo a Igor Piovesan³, soggetto come si è visto intraneo alla Sporting, partecipata dalla Astem, partecipata quest'ultima come si è detto al 99% dal Comune di Lodi e inizialmente individuata come possibile destinataria di un ipotizzato affidamento diretto.

¹ Sporting Lodi s.d. a r.l., partecipata al 45% da Astem (di cui il comune di Lodi deteneva a propria volta il 99%) e al 45% da Sport 64 (con quote suddivise equamente tra PASQUINI e Piovesan), creata nel 2010 per realizzare il progetto di costruzione del complesso sportivo "la Faustina" in Lodi. Presidente era Galletti; D.G. PASQUINI, responsabile operativo era Piovesan

² Fu la Wasken Boys, polisportiva lodigiana nata nel 1952, a rilevare da Gis Srl, società interamente partecipata dal Comune poi messa in liquidazione, la gestione delle piscine comunali scoperte di via Ferrabini e del Belgiardino. La società con sede presso la cascina Faustina si era infatti aggiudicata la concessione dei due impianti per la stagione natatoria all'aperto 2014, con opzione di rinnovo per quella 2015, a seguito della procedura di selezione effettuata dal Comune, alla quale avevano partecipato due candidati. Tra gli aspetti più significativi dell'offerta presentata dalla Wasken Boys, la disponibilità ad impiegare 6 degli 8 dipendenti di Gis. Si era così avviato un nuovo modello gestionale che prevedeva il progressivo affidamento degli impianti ad associazioni sportive dilettantistiche ed enti di promozione sportiva, in alternativa al Comune che manteneva la gestione diretta di taluni impianti sportivi.

³ Piovesan era socio della Sport64, società che deteneva il 45% delle quote della Sporting Lodi.

Il Sindaco, a propria volta, esprimeva la necessità di rivedere ulteriormente il bando e, senza preavviso, anticipando un appuntamento fissato a mezzo segreteria per il 1° marzo, il 29 febbraio la convocava nel proprio ufficio.

All'incontro nell'ufficio del Sindaco, fissato per quel pomeriggio, assente DEMURO impossibilitato a partecipare, la Uggè si presentava, occultamente attrezzata per un'audioregistrazione, trovandovi l'avv. MARINI che, si avvedeva in breve, aveva per le mani una bozza appuntata dell'ultima versione del bando, bozza che il legale lasciava, allontanandosi dalla stanza (anche per il disappunto tradito dalla funzionaria alla sua vista) e che lei utilizzava per ulteriori annotazioni, sì da portarsela seco a conclusione dell'incontro; trattasi della stessa bozza da lei prodotta nel dibattimento di primo grado.

Allontanatosi il MARINI, dunque, la Uggè ed il Sindaco avevano discusso del bando al cui testo il primo cittadino chiedeva di apporre alcune modifiche in modo da agevolare la partecipazione delle associazioni specificamente operanti nel territorio.

L'indomani, 1° marzo, la Uggè si recava dal superiore DEMURO, esplicitando riserve e ipotizzando essere in atto una turbativa d'asta; esternava la propria contrarietà al bando come ridefinito e declinava il ruolo di responsabile di un procedimento, a suo dire, irrimediabilmente compromesso.

In seguito a ciò il DEMURO le subentrava nel ruolo di responsabile del procedimento di cui, peraltro, la donna continuava ad occuparsi, ad esempio partecipando alle riunioni di commissione ed accompagnando nel sopralluogo preliminare gli interessati alla presentazione delle offerte.

DEMURO sottoscriveva la versione finale del bando, pubblicato il 13 marzo 2016, dunque, alcuni giorni dopo la presentazione dell'esposto da parte della Uggè.

Il 22 aprile 2016 la gestione delle piscine veniva aggiudicata a Sporting Lodi.

La pubblicazione del bando coincideva con un paventato clamore, amplificato dalla pubblicazione su un quotidiano locale dell'intervento di tale Marco Ballardini, titolare della Isolabella Sporting srl: quest'ultimo, come già aveva fatto in relazione al bando del 2014 – al quale non era riuscito a partecipare, asseritamente per esiguità del termine – lamentava la previsione nel bando appena pubblicato di requisiti, quali il profilo di associazione sportiva dilettantistica, che avrebbero impedito la partecipazione della sua società, nonché di criteri di assegnazione del punteggio (ad esempio per il numero di tesserati sul territorio) che avrebbe a suo dire favorito una sola società.



Ballardini avrebbe comunque partecipato al bando 2016 con la <Fanfulla Lodi>, senza corredare l'offerta con adeguata documentazione, ma con l'intento - come illustrato in dibattimento - di aver titolo per qualche impugnazione.

Tra la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione, alcune altre società sportive avevano manifestato il proprio interesse a partecipare, poi desistendo in quanto le piscine erano obsolete e decadenti⁴, ritenendo tale investimento economicamente non vantaggioso⁵.

Nel cuore delle agitate polemiche una battuta rivolta il 5 aprile 2016 dal comandante del nucleo di Polizia Tributaria di Lodi («*ma cosa state combinando in Comune sul bando delle piscine?*») a Giovanni Ligi, dirigente dell'ufficio tecnico comunale, convocato per altra indagine relativa a differenti soggetti del comune, suscitava l'allarme del Sindaco che chiedeva un colloquio con il comandante provinciale della Guardia di Finanza.

Avviate, non casualmente in coincidenza di tale incontro, le intercettazioni, anche a mezzo di captatore informatico, a carico di UGGETTI e MARINI, si coglievano nelle conversazioni captate scambi in ordine alla eventualità di eliminare, mediante formattazione, messaggi - in particolare la mail inviata dal Sindaco UGGETTI all'Avv. MARINI con allegata la bozza del bando - che secondo i loro autori, potevano sortire effetti pregiudizievoli.

Le intercettazioni venivano estese, in seconda battuta, alle utenze di Luigi PASQUINI, presidente di Wasken Boys, con cui Sporting Lodi - in persona dell'avv. MARINI - progettava di gestire le piscine mediante un'A.T.I. o una *partnership* successiva all'aggiudicazione del bando. Ne emergeva che il PASQUINI, dopo la pubblicazione del bando, era a conoscenza di già proposte partecipazioni al bando.⁶

Sul presupposto di un pericolo di inquinamento probatorio, veniva emessa ed il 3 maggio 2016 ed eseguita ordinanza custodiale nei confronti del Sindaco UGGETTI e dell'Avv. MARINI.

E' pacificamente emerso dalla messaggistica acquisita come alla data del 29 gennaio 2016 fosse in atto una interlocuzione (invero risultata ancor più risalente) tra il sindaco UGGETTI e l'avv. MARINI, innanzitutto in merito alla individuazione della procedura di aggiudicazione.

⁴ Cfr. dich. Sergio Tosi, presidente di Sport Management.

⁵ Cfr. dich. Roberto Del Bianco, presidente della AsD Nuotatori Milanesi, con sede a Milano.

⁶ Cfr. telefonate di cui al progr. 222 (Rit. 90/16) del 31.3.16 tra PASQUINI e BISLERI - presidente onorario della Wasken-, ed altresì la telefonata con PIOVESAN - soggetto riferibile alla Sporting Lodi - di cui al progr. 90 (Rit. 90/16).



Come riconosciuto dal primo Giudice *“risulta chiaro come proprio l'avv. MARINI fosse stato incaricato di esplorare la fattibilità di un affidamento diretto della gestione delle piscine ad Astem o a Sporting Lodi, e anche come lo stesso si fosse già attivato per studiare la questione chiedendo un confronto sul punto anche con l'avv. Coscia legale della holding di cui Astem faceva parte”*

Il primo scambio di messaggi sul tema tra UGGETTI e MARINI, attestato dalla documentazione prodotta, è del 29 gennaio 2016, ma trattasi del prosieguo di una interlocuzione risalente: in tale occasione il Sindaco segnalava al legale la legge regionale 27/2006 (*“Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali”*) e gli eventuali vincoli opposti ad un affidamento diretto, ricevendo dal MARINI la promessa di una sua verifica in merito.

Tale scambio interveniva, dunque, all'indomani del confronto tra il Sindaco e la funzionaria Uggè, allorché il primo aveva esposto a costei il proprio preesistente orientamento per un affidamento *in house* alla partecipata comunale Astem – tematica già all'attenzione dall'autunno precedente, come confermano le mail prodotte - e la funzionaria aveva opposto, appunto, quello che riteneva essere il dettato della legge regionale 27/2006.

In data 1° febbraio 2016 l'avv. MARINI inviava via mail al Sindaco, nonché a Cristiano GALLETTI, presidente di Sporting Lodi, il parere richiesto, nel senso di procedere ad un *«bando ad evidenza pubblica, prevedendo requisiti locali volti a scoraggiare partecipazioni esterne e requisiti di solidità economica volti a scoraggiare soggetti estemporanei»*.

Nell'ulteriore mail indirizzata da MARINI ad UGGETTI il 18 febbraio, invero a margine di un diverso tema, si legge *“ho dato una scarsa al bando entro fine settimana lo riguardo con calma e ci sentiamo”* (prodotto anche dalla difesa MARINI all'allegato n. 40);

Il 25 febbraio MARINI inoltrava la bozza a Piovesan che laconico rispondeva *“ho dato un occhio veloce, mi sembra vada bene”*.

Accertata dunque, anche dopo l'esclusione dell'affidamento *“in house”*, la prosecuzione di interlocuzioni sul tema con soggetti estranei alla amministrazione, e la circolazione di una bozza del bando, il Tribunale ha ritenuto parimenti accertata la modifica dei criteri di aggiudicazioni in coincidenza ed effetto del confronto intervenuto tra il Sindaco e la Uggè del 9 febbraio 2016, con particolare riferimento al *“radicamento territoriale”* caldeggiato dal

sindaco UGGETTI, orientato a limitare l'ambito territoriale di riferimento al Comune di Lodi.

Trattasi – secondo il Tribunale – di circostanze provate, *"a prescindere dalla valutazione di merito in ordine alla qualità delle scelte operate e alla bontà complessiva del bando nelle sue diverse versioni"*, dando anzi atto il primo Giudice che il perito Claudio Linzola si era espresso nel senso che *"l'apporto delle modifiche via via susseguitesì al bando piscine estive 11.03.2016 non incide sulla struttura complessiva, che resta integra così come originariamente concepita nelle prime versioni; né sull'adeguata apertura alla possibilità di partecipazione alla gara di più soggetti"*

Parimenti sono risultata chiare la condivisione di riflessioni tra MARINI e PASQUINI, almeno nell'immediato, in ordine a obiettivi, strategie e prassi, nella prospettiva di poter formulare offerte utili ad ottenere l'aggiudicazione di cui si giovassero comunque entrambe le associazioni rappresentate, e la convinzione di poter contare sulla supervisione del sindaco.

Talune considerazioni svolte dal Tribunale costituiscono significativi approdi dai quali non può prescindersi nell'analisi del devoluto.

Possono così sintetizzarsi:

L'obiettivo di affidare a Sporting Lodi la gestione degli impianti non era affatto irragionevole. Sporting, da sola o con Wasken Boys, possedeva tutte le caratteristiche per realizzare la miglior gestione possibile delle piscine scoperte. Considerato che Sporting gestiva anche l'impianto della <Faustina>, si sarebbe anzi creata una sinergia favorevole, con possibile risparmio di costi e possibilità di reinvestimento dei risparmi in manutenzione e migliorie, ottimizzazione delle risorse umane, a questo punto in comune, nonché messa a frutto delle esperienze maturate da Sporting nel settore natatorio; mentre la collaborazione con Wasken avrebbe conferito un prezioso patrimonio di conoscenza degli impianti Ferrabini e Belgiardino.

Dunque, la soluzione era soddisfacente degli interessi economici e dell'interesse pubblico ad ottenere il miglior servizio possibile a beneficio dei cittadini del territorio lodigiano.

Tuttavia, secondo il Tribunale, a tali approdi si oppone la pur ragionevole compresenza di plurimi e legittimi interessi di diversa natura da parte dei soggetti coinvolti.

Se infatti, alla luce delle consulenze esperite nel corso del dibattimento, il primo Giudice ha apertamente riconosciuto sia la conformità all'interesse pubblico della gestione da parte di Sporting, sia la conformità dei criteri di aggiudicazione individuati dal Sindaco a



quelli indicati della Legge Regionale 27/2006, ha individuato, tuttavia, nelle diverse interlocuzioni degli imputati e nell'operato del sindaco Uggetti una interferenza rilevante ai sensi dell'art. 353 c.p. sul contenuto del bando di gara pubblicato il 13.3.2016 e, quindi, sulla successiva aggiudicazione alla Sporting Lodi.

Le accertate interlocuzioni tra l'avv. MARINI e il Sindaco UGGETTI, fin dalla fase precedente alla individuazione della procedura di affidamento, ed il tenore dei suggerimenti del primo per l'affidamento della gestione, con qualsivoglia modalità, a Sporting, impedirebbe di classificarne l'intervento quale mera e disinteressata consulenza. Le modifiche alla bozza del bando introdotte per disposizione di UGGETTI, in linea con la posizione di MARINI che aveva preso visione del bando prima della sua pubblicazione, secondo il Tribunale hanno alterato *par condicio*, producendo l'effetto turbativo.

Altre interferenze indebite rispetto alla procedura successiva alla pubblicazione del bando sono state individuate dal Tribunale relativamente ad una condotta di Luigi PASQUINI, che con Marini condivideva i medesimi obiettivi, confortato dall'appoggio e dalla supervisione in materia del sindaco.

I motivi di appello.

L'appello in difesa di Simone UGGETTI:

Le doglianze sono formulate sulla premessa della rilevata diversità tra i fatti, come ricostruiti in esito al processo di primo grado rispetto a quelli denunciati dall'esponente Uggè e trasferiti nell'incolpazione recepita dal GIP all'atto della emissione dell'ordinanza cautelare e poi nell'imputazione.

La tesi accusatoria, infatti, risulterebbe smentita quanto ai fatti, come pure alle ragioni che avevano indotto il Sindaco UGGETTI a richiedere correzioni della bozza di bando in conformità alle legittime linee guida del suo proclamato programma politico.

Laddove l'affidamento avrebbe potuto essere gestito in proprio dall'Ufficio Sport del Comune di Lodi, era stata la stessa Caterina Uggè a coinvolgere il Sindaco con reiterate sollecitazioni, a fronte delle quali UGGETTI aveva inizialmente prospettato una soluzione *in house* (consocio, nell'urgenza di provvedere, della situazione in cui versavano gli impianti, sicché un bando non sarebbe stato economicamente conveniente per i partecipanti), facendosi poi convincere dalla funzionaria per l'applicazione dello strumento previsto dalla della legge regionale 27/2006.



Ancora nella fase antecedente alla pubblicazione del bando UGGETTI aveva voluto verificare se il soggetto giuridico al quale avrebbe voluto affidare *in house* la gestione delle piscine avesse i necessari requisiti (ovverosia, in primo luogo, si trattasse o meno di una a.s.d., associazione sportiva dilettantistica), operando, prima e sino alla pubblicazione del bando, in tutta trasparenza.

Gli esiti del processo di primo grado, sostiene la difesa appellante, hanno demolito l'impostazione accusatoria trasfusa nel capo di imputazione. Infatti, parafrasando il capo di imputazione e giustapponendovi gli esiti istruttori, rilevava quanto segue ;

- *con collusione ed altri mezzi fraudolenti*: nessuna traccia di utilizzo di mezzi fraudolenti e nemmeno la condotta può essere ascritta alla categoria della collusione;
- *influire indebitamente*: nessuna traccia di indebita influenza del Sindaco intervenuto dopo reiterata insistenza della Uggè;
- *nel concordare e predisporre il contenuto del bando di gara*: il bando di gara è stato predisposto dalla funzionaria Uggè, mentre il Sindaco non è intervenuto sui requisiti di partecipazione, ma su aspetti logici del bando che non influivano sulla platea dei partecipanti;
- *non provvedendo al formale invito di almeno cinque concorrenti qualificati*: evidente richiamo a una procedura amministrativa diversa da quella adottata, poiché in una procedura aperta non si invitano 5 concorrenti qualificati;
- *modificando i criteri di assegnazione dei punteggi... in modo da evitare la partecipazione di soggetti interessati*: ma la partecipazione al bando è dettata dai *requisiti*, in questo caso tutti fissati dalla funzionaria. I *punteggi*, invece, attengono ad altri aspetti qualificanti o premianti; è comunque irrilevante tra la prima e la seconda volta la loro variazione, dettata dall'intento di coordinare situazioni poco logiche nella prima versione
- *anche per l'esiguità del termine al cospetto dei requisiti da soddisfare e dei documenti da allegare*: ma la tempistica del bando 2016 è sovrapponibile a quella del bando 2014, additato dalla denunziante quale modello di buona pratica amministrativa;
- *e comunque in modo tale da garantire la aggiudicazione alla società Sporting Lodi SSD e di favorire nel contempo la società Wasken Boys che avrebbe di fatto gestito il servizio con l'aggiudicatario*: il Sindaco UGGETTI ha operato per allargare il più possibile la platea dei partecipanti e per coinvolgere, tramite sinergie o associazioni temporanee, diverse realtà sportive, non già per "garantire l'aggiudicazione" o per "favorire" una o l'altra società.

Ciò premesso, afferma la Difesa appellante, le ragioni della condanna si trovano nella interpretazione della interlocuzione tra il Sindaco UGGETTI e l'Avv. MARINI: interlocuzione naturale per chi, come UGGETTI, essendo previamente orientato a procedere all'affidamento *in house*, si confrontava con un professionista di fiducia che, oltre alle specifiche competenze legali, per il ruolo nella partecipata sarebbe stato direttamente coinvolto nell'affidamento.

Una condotta, peraltro, non antiggiuridica e che non ha violato il bene giuridico tutelato dalla norma (ovvero la libertà d'impresa), né di fatto influito sulla gara.

I primi due motivi di appello sono incentrati sull'elemento oggettivo. Secondo la Difesa la condotta di Simone UGGETTI, volta ad apportare modifiche alla bozza predisposta da Caterina Uggè, non avrebbe causato alcuna alterazione della competizione, cosicché non sarebbe integrata la fattispecie del reato di turbativa previsto dall' art. 353, co. 1 e 2, c.p..

Nello sponsorizzare il radicamento sul territorio delle attività di interesse pubblico, il sindaco UGGETTI non avrebbe operato per escludere *a priori* alcuna realtà associativa partecipante dal bando, trovando semmai spiegazione la scarsa partecipazione nella ridotta appetibilità economica, dovuta anche alle condizioni degradate delle piscine ed alla necessità di interventi manutentivi.

L'assenza di un valore economico del bando è, infatti, dato oggettivo offerto dai bilanci della G.I.S. s.r.l. (società, con capitale detenuto al 100% dal comune di Lodi che, in precedenza, aveva gestito le piscine), illustrati dalla deposizione di Manuele Fassini, che della G.I.S. fu infine liquidatore, secondo il quale nel triennio 2010-2012 l'utile non aveva mai superato i 7-8 mila euro "*prima ancora che delle imposte finali e dei costi generali*" (cfr. verbale ud 16.03.2018, pag 15).

Il consulente tecnico di parte dr. Antonio Cattaneo, escusso in aula (cfr. relazione di parte e deposizione ud. 11.05.2017, aff 16,17), esaminato l'andamento economico del periodo 2004-2013 (con costi, ricavi e carico fiscale) – considerava che "*la gestione delle due piscine mostrava dunque un costante squilibrio economico tanto che il Comune di Lodi doveva ogni anno intervenire con l'erogazione di contributi a copertura, delle perdite di esercizio consuntivate*", contributi nell'ordine di 33.000 euro circa annui che consentivano alla società "*di ottenere un sostanziale pareggio di bilancio, solo a seguito della contabilizzazione del "sostegno" pubblico.*"

Quanto al degrado degli impianti il teste Tosi, presidente di Sport Management, ha spiegato di non aver partecipato al bando dopo aver appurato, tramite il geometra incaricato del sopralluogo, che si trattava di strutture decadenti che, anche in riferimento

al capitolato d'appalto, avrebbero comportato lavori troppo onerosi sol per rendere l'impianto gestibile. (ud. 22.02.2017, pagg 114 e segg).

Analogamente Roberto Del Bianco, presidente dell'associazione Nuotatori Milanesi, altra candidatura molto forte, ove si fosse presentata, riferiva che, anche senza sopralluogo, avevano ritenuto non vi fosse ritorno economico adeguato.

Al contrario la Uggé aveva affermato nel proprio esposto, in sintonia con la lettera denuncia del già citato Marco Ballardini, pubblicata su un quotidiano locale il 31.3.2016, che la gestione delle piscine aveva assicurato in passato un profitto medio di € 70.000, affermazione ribadita e rafforzata in sede di controesame, ma da più fonti terze smentita.

Afferma la Difesa appellante che il Sindaco UGGETTI, corrispondendo alle esigenze di famiglie e ragazzi in età scolare, aveva affrontato il tema da un punto di vista strettamente politico, consapevole della situazione compromessa delle piscine, la cui apertura nella seguente estate.

Già nel suo programma elettorale aveva inserito la chiusura del G.I.S., società a capitale pubblico (comunale) sempre in perdita e inadeguata a far funzionare gli impianti, maturando inizialmente l'idea di affidare la gestione alla società municipalizzata⁷ Astem, come confermato in udienza dalla stessa Uggé che ha ricordato come si fosse spesa per convincere il sindaco che, invece, il bando fosse la via migliore.

A quel punto UGGETTI, aderendo a tale sollecitazione, aveva cercato, sempre perseguendo un interesse collettivo, di rendere il bando appetibile al maggior numero di soggetti affidabili, tra questi (per l'affidabilità dimostrata in passato) Astem medesima, posseduta per il 45% da Sporting.

La sentenza appellata si esprime apertamente per la legittimità di entrambe le soluzioni (affidamento *in house* e procedura ad evidenza pubblica), per la legittimità dei parametri considerati sia da UGGETTI che dalla Uggé al fine di individuare i criteri per l'attribuzione dei punteggi, altresì affermando che "*è ragionevole e fisiologico, infatti, che l'amministrazione locale tenti di sponsorizzare il radicamento sul territorio delle attività di interesse pubblico.*"

L'appellante dunque legge e sottolinea una contraddizione nelle argomentazioni del Tribunale, laddove ritiene integrata la fattispecie di turbativa d'aste, dopo aver peraltro affermato la ragionevolezza della compresenza di interessi di natura diversa nei soggetti

⁷ Ente che opera all'interno della pubblica amministrazione, privo di personalità giuridica autonoma, introdotto con la l. 103/1903 al fine di perfezionare il processo di affidamento ai Comuni della gestione dei principali servizi di pubblica utilità.

coinvolti, la conformità al perseguimento dell'interesse pubblico, non meno di quello economico privato, di una gestione delle piscine in capo a Sporting Lodi (pag 92 sentenza appellata).

Una volta riconosciuta la liceità della finalità unicamente perseguita dal sindaco UGGETTI, infatti, secondo il Tribunale l'illiceità della condotta discenderebbe dalle interlocuzioni avute con l'avvocato MARINI, per ciò stesso atte a configurare *"collusioni od altri mezzi fraudolenti"* richiesti per l'integrazione della fattispecie penale.

Secondo il primo Giudice la regola della evidenza pubblica imperativa e non eludibile esclude l'ammissibilità di *"alcuna generica o specifica ingerenza, o anche solo interferenza, da parte di soggetti estranei all'amministrazione comunale nella procedura di scelta indizione"*.

Pertanto, l'intervento dell'avv. MARINI, *"per quanto professionale"* e *"a prescindere dalle intenzioni delle parti"*, avrebbe costituito interferenza, vietata ed antiggiuridica, e comportato una alterazione della *par condicio* *"per effetto della mera circolazione sotto banco degli atti della procedura in particolare nel caso di specie la bozza del bando"*.


Ma:

La prima interlocuzione tra il Sindaco, Sporting e Astem sul tema dell'affidamento – da inquadrare nella cornice di rapporti politici e tra soci - è lecita, perché non incide su una procedura non ancora avviata, ed è necessaria, ancora essendo contemplata anche l'eventualità di un affidamento diretto che non potrebbe avvenire all'insaputa del possibile contraente, da interpellare nella fase prodromica per saggiarne la disponibilità a contrarre. Laddove il Giudice stesso ha affermato che sussistevano i presupposti per una procedura di affidamento diretto, è errato ritenere che vi sia stato *"un confronto indebito"* (pag 98 sentenza)

Men che meno può ravvisarsi una *"fase della turbativa successiva alla aggiudicazione"* (pag. 99, rigo 16): non c'è infatti accusa di aver favorito un concorrente a discapito di altri, una volta intervenuta l'aggiudicazione.

Né è stato adombrato che le interlocuzioni successive alla pubblicazione del bando e durante la procedura, abbiano interferito con i lavori della commissione o con l'aggiudicazione.

Quanto alle condotte collocate, secondo la contestazione, nella fase di predisposizione del bando e sino alla sua pubblicazione, la Difesa appellante attinge argomentazioni dagli artt. 80 e 67 del vigente codice dei contratti (D. Lgs. 18.4.2016 n. 50) – normativa che replica prescrizioni della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici del 26.2.2014 (art. 57



comma 4/f e 40 comma 2) che contempla un possibile coinvolgimento di un operatore economico nella procedura di gara (in termini di consulenza, contributi documentali, partecipazione alla preparazione della procedura), purché la concorrenza non ne sia falsata, a tal scopo garantendo la circolazione delle informazioni pertinenti e adeguati termini di partecipazione alla gara.

Nelle specie i termini per la presentazione delle offerte indicati dal bando erano adeguati e la partecipazione preventivata della Sporting Lodi non si è tradotta in uno scambio di informazioni riservate, non trovando, dunque, applicazione le disposizioni sulla necessaria esclusione degli operatori coinvolti nella preparazione della procedura di gara di cui ai citati articoli.

Ribadendo la liceità delle azioni preliminari alla pubblicazione del bando di gara – che in concreto non sono andate a discapito di posizioni di terzi concorrenti, in quella fase peraltro inesistenti, l'appellante richiama giurisprudenza di legittimità che ha escluso quanto al reato di cui all'art. 353 cp, a differenza del reato previsto dall'art. 353 bis cp, l'anticipazione della tutela penale a condotte antecedenti alla pubblicazione del bando di gara. (Cass. Pen. sez VI, n. 27719 del 5.2.13), *“dovendosi ritenere carente in tale situazione il presupposto oggettivo per la realizzazione delle condotte previste dalla norma incriminatrice”*.

Una condotta lecita, dunque, quella esplicitasi nelle interlocuzioni tra UGGETTI e MARINI, in nessun modo inquadrabile in *“collusioni o altri mezzi fraudolenti”*.

Il terzo motivo di appello verte sulla carenza dell'elemento soggettivo. Nell'individuare il criterio della provenienza territoriale il Sindaco UGGETTI avrebbe agito, infatti, secondo le proprie prerogative politiche e, coerentemente al proprio programma elettorale, con l'intento di apportare un beneficio ai cittadini lodigiani, senza per questo turbare la gara.

Col quarto e subordinato motivo di appello l'appellante insiste per la riduzione della pena al minimo edittale e la prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche, previo riconoscimento dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale previsto dall'art. 62 n. 1 cp.

Col quinto motivo d'appello il difensore lamenta che le intercettazioni tramite captatore informatico sono state autorizzate ed eseguite senza limitazioni, avendo il GIP autorizzato anche quelle nel domicilio dell'appellante, in violazione della legge allora vigente, che consentiva di autorizzare le intercettazioni senza limiti esclusivamente per i delitti di cui agli artt. 51, co. 3 bis, quater, c.p.

Con il sesto ed ultimo motivo di appello, il difensore eccepisce la nullità dell'ordinanza ammissiva della costituzione di parte civile di Massimo Casiraghi, non legittimato a costituirsi, mancando il presupposto necessario della inerzia dell'ente (il Comune di Lodi) che, invece, con delibera del 20 luglio 2016, aveva assunto ed espresso la decisione di rimanere estraneo al procedimento penale. Con conseguente nullità delle statuizioni civili, da revocarsi.

L'appello in difesa di Cristiano MARINI

Col primo motivo d'appello la Difesa dell'Avv. Cristiano MARINI, nel chiederne l'assoluzione (per insussistenza del fatto, perché il fatto non costituisce reato o per non averlo commesso, anche ai sensi dell'art. 530 comma 2 CPP), lamenta l'erronea ricostruzione ed inquadramento del fatto, in termini che troverebbero smentita nella complessa istruttoria dibattimentale, in esito alla quale dovrebbe escludersi una indebita interferenza della politica nelle scelte dell'ufficio tecnico del Comune di Lodi, semmai essendo emerso un ostacolo frapposto dalla funzionaria al Sindaco nel perseguimento di legittimi scopi, con totale estraneità dell'appellante imputato Marini.

La stessa Caterina Uggè – sottolinea l'appellante - è stata costretta a riconoscere che *“la legge regionale di riferimento consentiva in effetti di premiare proprio il radicamento territoriale dei partecipanti alla gara (art. 3 legge regionale nr. 127 del*

Laddove non è compito del tecnico, bensì del soggetto politico, stabilire gli obiettivi, a fronte del convincimento della Uggè che il criterio della territorialità fosse *“sprecato”*, si è letta la vicenda attraverso la lente deformante dei timori della predetta, considerati prevalenti e superiori ai dettati di legge, come pure all'evidenza dei fatti.

Non è stato violato il principio di libera concorrenza, tantomeno per effetto del reintrodotta criterio territoriale. Ed infatti:

- la territorialità non era requisito di partecipazione, bensì criterio di assegnazione dei punteggi;
- la locuzione “comuni immediatamente confinanti”, perorata dalla Uggè, avrebbe comportato analoga penalizzazione rispetto a società, pur citate dal Tribunale, quali la Sport Management di Verona che già gestiva una piscina a Crema e l'Aquatica Sport che gestiva una piscina a Castelleone;
- le effettive ragioni della mancata partecipazione al bando di altri soggetti interessati è invece dipesa da valutazioni discrezionali dei medesimi, come emerge, ad esempio per



Sport Management, dalla testimonianza del legale rappresentante Sergio Tosi all'udienza del 22.02.2017.

L'appellante, anche soffermandosi su un parallelismo tra le due vicende e su una individuata incoerenza rispetto a passate scelte della funzionaria (aspetto che invero interessa marginalmente il giudizio penale, se non per i riflessi sulla solidità dei suoi rivendicati intenti), ritiene inspiegabile che la mera interlocuzione tra sindaco e l'Avv. MARINI sia ritenuta sufficiente ad integrare la fattispecie del reato di turbativa d'aste, nemmeno risultando fondata la lamentata ristrettezza dei termini di partecipazione.

Il coinvolgimento dell'Avv. MARINI, sottolinea la Difesa appellante, risale al 2015, quando Cristiano Galletti presidente di Astem spa e di Sporting Lodi, gli aveva chiesto di approfondire il tema dell'affidamento diretto.

Ne era derivato un carteggio, allegato, anche con l'avv. Coscia, che lo aveva visto in ruolo di consulente. In questo contesto si era inserita l'iniziativa della Uggè che, nel gennaio seguente, aveva chiesto indicazioni al sindaco, essendo scaduta la concessione di Wasken Boys. Ed invero la Uggè, invitando il Sindaco alla discussione con una mail del 5 gennaio 2016, non aveva parlato subito di bando ad evidenza pubblica, bensì - più genericamente - di come muoversi *"per le piscine scoperte da dare in gestione"*.

Mentre la Uggè era in attesa di una risposta e un incontro sul tema, il Sindaco aveva avviato una interlocuzione con i vertici della partecipata Astem per l'affidamento diretto di piscine e cimiteri.

Ed infatti, il legale di Astem, avv. Coscia, ha riferito che era stato il presidente del CdA Galletti a chiederle di verificare la fattibilità dell'affidamento diretto, salvo in seguito comunicarle che il Comune aveva deciso di procedere diversamente.

Nell'occasione Galletti aveva parimenti incaricato anche l'Avv. Marini di verificare la fattibilità insieme all'avv. Coscia, come risulta dalle mail, allegate dalla difesa, intercorse addirittura nel settembre ottobre 2015 (all. 37 e 38)

All'incontro del 28.1.2016, la Uggè arrivava preparata ed orientata a perorare la soluzione della gara ad evidenza pubblica; UGGETTI, dal canto proprio, interpellava MARINI per chiedere solo se Sporting fosse o meno società dilettantistica, al tempo stesso incaricando la funzionaria di redigere una prima bozza del bando.

Dopodiché il Sindaco mandava un ulteriore sintetico messaggio a MARINI - "*legge regionale 27/2006*" - senza spiegazioni ulteriori, al quale Marini rispondeva con l'invio del power point "*come primo spunto di riflessione da cui partire*".⁸


Come prima conclusione rappresentava l'"*affidamento diretto, fattibile dal punto di vista soggettivo, ma... discutibile dal punto di vista oggettivo, perché gli impianti hanno rilevanza economica*", senza parlare di requisiti o criteri utili a sponsorizzare Sporting Lodi, semmai prospettando, nell'ambito di tale opzione, un "*affidamento diretto/ATI con Wasken ?*", atteso lo scarso appeal economico degli impianti e, quindi, la verosimile assenza di ricorsi (tanto più in presenza di vincoli di manutenzione straordinaria) ovvero un "*bando ad evidenza pubblica, prevedendo requisiti locali volti a scoraggiare soggetti estemporanei*".

Il 9.2.2016, quando la funzionaria Uggè gli presentava la prima bozza del bando, Uggetti, avendo approfondito il contenuto della legge regionale, chiedeva di valorizzare criteri da questa indicati ovvero il radicamento sul territorio, il numero di tesserati od iscritti, interessati all'attività sportiva praticabile nell'impianto, la qualità della proposta gestionale, la modalità di gestione integrata tra più soggetti: una sollecitazione che veniva deformata dalla esponente Uggè che, anche nella rappresentazione testimoniale, censurava la richiesta introduzione di criteri che davano punteggi "*a caratteristiche a monte che il partecipante doveva avere*".

Riferiva sempre la funzionaria che, redigendo la nuova stesura del bando, aveva maturato il convincimento di essere stata condizionata in termini che avrebbero premiato due sole società, ovvero Sporting e Wasken; decideva pertanto di "*mettere in sicurezza il bando*" che rimaneggiava nuovamente, tra l'11 e il 12 febbraio, ignorando le indicazioni del sindaco, in modo da allargare il più possibile la platea dei partecipanti, a tal fine mettendo mano ai punteggi.

Ed é quella del 12 febbraio - non quella dell'11 febbraio, come tiene a sottolineare la Difesa appellante - la bozza inoltrata dal Sindaco all' avv. MARINI e che quest'ultimo, il successivo 25 febbraio, girava a Piovesan (doc. 13 del PM) il quale, rispondendo all'avvocato pochi minuti dopo, commentava neutro "*ho dato un occhio veloce ma mi sembra vada bene*".

⁸ Mail 1.02 2016 18:19 a Uggetti e Galletti: "*su indicazione di Simone mi sono guardato un attimo la questione relativa al possibile affidamento in gestione a Sporting delle piscine scoperte Ferrabini e Belgiardino. Vi allego un file power point sul tema (chiedendo venia per la sua forma super grezza) come primo spunto di riflessione da cui partire.*"



Dunque, secondo la Difesa appellante, la circostanza che la bozza inviata a MARINI non sia quella del giorno 11 febbraio (come erroneamente ritenuto dal GIP, v.pag 53 sentenza) smentisce l'assunto di un accordo collusivo, secondo il quale di sarebbe trattato della comunicazione del risultato ottenuto. Al contrario, la bozza del 12, dimostrando la preservata piena autonomia della funzionaria e lo scostamento dalle direttive, poteva ritenersi inoltrata a MARINI come a un consulente cui si chiedeva una valutazione tecnica. E Marini, ritenendola *"perfetta ed equilibratissima"* la versione elaborata proprio dalla Uggè – senza nessun rilievo ai punteggi assegnati nell'una piuttosto che nell'altra versione, la inoltrava a Piovesan che rispondeva in modo altrettanto neutro. Punteggi che peraltro la stessa Uggè, parlando con Demuro il 1.3.2016 (conversazione da lei registrata occultamente), aveva riconosciuto poter costituire materia di confronto col sindaco (*"ci stava che il Sindaco mi chiedesse magari di rivedere i punteggi , poi stava a noi decidere se farlo o meno per l'amor di Dio"*) (pag 2 trascrizione), discutendo semmai la donna la "chiusura territoriale" che la loro diversa definizione avrebbe premiato, asseritamente contraria ad un pubblico interesse. (pag. 59 deposizione dibattimentale di Uggè)

Quanto alla configurazione giuridica della condotta contestata sottolinea l'appellante che il reato previsto dall' art. 353 cp è di pericolo concreto; richiede pertanto che sia accertata l'efficacia causale delle collusioni e degli altri mezzi fraudolenti a turbare la gara

Dunque, per quanto si voglia ampliare il concetto di collusione, occorre considerare se la condotta, nella specie di MARINI, abbia costituito un'anomalia atta a turbare in concreto lo svolgimento della gara: condotta che, quanto a MARINI, secondo al Difesa è consistita nella ricezione della bozza del 12 febbraio 2016.

Ma le precedenti argomentazioni valgono per l'appellante a dimostrare l'insussistenza del fatto, visto che: si trattava di gara aperta e non ad inviti, i criteri indicati corrispondevano a quelli dettati dalla legge regionale, il termine per presentare le offerte era congruo, sulla base di una corretta pubblicità e di un corretto quadro informativo potevano partecipare tutte le associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro. Tanto che la mancata partecipazione di possibili concorrenti fu poi determinata dalla scarsa appetibilità economica dell'offerta, in uno con le condizioni compromesse degli impianti.

D'altro canto, nella fase del suo previo e risalente coinvolgimento sul tema, l'Avv. Martini avrebbe semmai avuto buon gioco e miglior esito, alla stregua della prospettazione accusatoria, a perorare l'opzione dell'affidamento diretto, astrattamente praticabile e preferita dal Sindaco UGGETTI .



A fronte di ciò, la ricezione di una bozza di bando, da parte di chi, come l'Avv. MARINI, legale di fiducia del Comune, aveva preso previa conoscenza del tema e delle connesse problematiche, non era idonea a turbare la libera concorrenza.

L'Avv. MARINI non aveva espresso valutazioni di natura ed interesse personale nel procedimento di formazione del bando, né tantomeno sponsorizzato le associazioni Astem e Sporting Lodi da lui assistite.

Era stata l'individuazione della soluzione tecnica più appropriata e maggiormente conforme alla legge a motivare ed orientare le interlocuzioni tra il Sindaco e l'imputato appellante ed il fatto che la bozza inviata gli fosse stata quella rimaneggiata dall'Uggé il 12.2.2016, sta a dimostrare che il Sindaco UGGETTI, preservando la discrezionalità della funzionaria nella redazione del bando, aveva chiamato MARINI per un parere tecnico, senza pretesa di ricadute sul contenuto del bando.

Quanto all'elemento soggettivo del reato contestato all'appellante, la difesa prospetta come decisivo per la sua esclusione il fatto che l'imputato stesso avrebbe potuto conseguire direttamente i risultati che gli si imputa di aver perseguito, più semplicemente sostenendo il Sindaco nell'opzione, astrattamente praticabile, dell'affidamento diretto.

Con il secondo motivo d'appello si chiede applicarsi la causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 *bis* c.p., anche in aderenza al sostanziale ed espresso ridimensionamento, rispetto all'originale impianto accusatorio, operato dal Tribunale che, quanto all'interesse pubblico e all'esiguità del danno, ha affermato che, mentre lo stallo delle piscine doveva essere addebitato al Comune il quale, prima dei fatti in esame, avrebbe potuto agire più celermente, ha riconosciuto soddisfattiva del pubblico interesse l'aggiudicazione a Sporting Lodi.

Col terzo motivo di gravame, impugnando l'ordinanza ammissiva della costituzione di parte civile di Massimo Casiraghi, l'appellante esprime e argomentazioni coincidenti con quelle svolte e già riportate dalla difesa appellante del coimputato UGGETTI.

Con l'ultimo e subordinato motivo la difesa lamenta il rigore sanzionatorio e chiede la riduzione della pena al minimo edittale, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 co.1 n. 1 c.p. e, in uno con le concesse attenuanti generiche, il giudizio di prevalenza sull'aggravante.



L'appello in difesa di Giuseppe DEMURO

Con il primo motivo il difensore prospetta la carenza dei presupposti di legge per l'esperimento dell'azione popolare, esercitata dal Casiraghi senza verifica della sua capacità, non meramente desumibile dall'età anagrafica.

L'esercizio dell'azione popolare contrasta con la scelta legittimamente assunta dal Comune di non costituirsi parte civile, non classificabile come inerzia, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale.

Col secondo motivo di appello la difesa, puntualizzata previamente la funzione di DEMURO - coordinatore di area e dirigente e titolare del settore, come tale sovraordinato alla Uggè alla quale era subentrato, come ritualmente previsto, dopo il rifiuto di costei di continuare nella elaborazione del bando – ne prospetta la marginalità e distanza rispetto alla elaborazione del bando, che l'imputato stesso avrebbe visionato per la prima volta (ormai nella sua terza edizione) il 12 febbraio 2016, senza essere stato messo al corrente dalla Uggè della portata di quanto stava accadendo.

La stesura a lui pervenuta prevedeva che il punteggio previsto per il radicamento territoriale del bacino d'utenza venisse riportato dalla Uggè a 10 punti con ampliata possibilità di partecipazione di associazioni operanti non solo nel comune di Lodi, ma nella provincia e nei Comuni immediatamente confinanti, un ambito territoriale che riguardava anche il criterio di gestione integrata tra vari soggetti (per cui rimaneva un punteggio massimo di 15 punti); veniva aumentato da 10 a 15 il punteggio relativo agli orari settimanali di apertura delle piscine e da 5 a 10 quello previsto per il miglioramento della funzionalità degli impianti.

La Uggè incontrava DEMURO il 24 febbraio; al segretario comunale Masullo, al quale nel frattempo si rivolgeva per verificare insieme il bando e la sua imparzialità, non accennava ad interventi o pressioni del sindaco; nell'esposto, come pure in aula, la Uggè si manteneva vaga in ordine ad una esternazione a DEMURO di pressioni ricevute dal Sindaco, sebbene l'esplicitazione di un contrasto in tal senso avrebbe dovuto attivare l'intervento del DEMURO medesimo in forza delle sue prerogative.

Tale vaghezza traspare, secondo l'appellante difesa, anche nello scambio di domande e risposte della conversazione tra Demuro e Uggè, da quest'ultima registrata il 1.3.2016, a proposito di quanto accaduto il giorno precedente (D. "*ma che modifiche ti ha chiesto ?*" R. "*tutte sui punteggi,*" D. "*ma solo i punteggi o anche i termini?*", R. "*i punteggi.. nell'ottica della.. più che altro della chiusura territoriale. Non lo so..*") Nessun riferimento della funzionaria a Sportime, società presieduta dalla sorella Lucia Uggè, operante sul territorio



e suscettibile di entrare nella partita, e nemmeno all'annotazione di tale nome con punto di domanda sulla bozza del bando passato per le mani di Marini.

Di Sportime non parla a DEMURO, ma se ne parla nelle diverse intercettazioni (degli altri soggetti) a proposito del suo potenziale coinvolgimento da parte di Sporting Lodi per la gestione integrata (prevista e premiata da bando), e si avanzano ipotesi di un accordo già intervenuto tra questa e il concorrente Ballardini: ed infatti, sottolinea la difesa appellante, vi sarà proprio Sportime tra le due società che Ballardini annovererà nella propria offerta, tramite la "Fanfulla".

Dunque il silenzio con DEMURO in ordine a tale profilo ed una certa reticenza che si coglie nella conversazione del 4 marzo 2016 registrata dalla stessa Uggè, trovano anche spiegazione, posto che il superiore, qualora ne fosse venuto a conoscenza, invece che esortare la Uggè a continuare ad occuparsi comunque del procedimento, avrebbe dovuto invitarla ad astenersene.

Dalla citata conversazione intercettata emerge peraltro, secondo la difesa appellante, la marginalità, rispetto alla vicenda, di DEMURO che poco sa della questione e delle reali interlocuzioni: ma con questa conversazione - che pare costruita dalla Uggè come una sorta di imboscata al superiore che, a bella posta, attrae in argomento, declinando il proprio ruolo nel procedimento per il bando - costringe DEMURO ad assumersene la titolarità, pur continuando lei, di fatto, ad occuparsi del bando al quale proclamava di non voler associare il suo nome *"neanche lasciandolo come era prima."*

Un "prima" e un "poi" e – precisa la Difesa appellante – dove, analizzando e raffrontando nei punti nevralgici i rispettivi punteggi, sono rimasti identici i criteri di aggiudicazione, li analizza:

11. Criteri di aggiudicazione, con attribuzione di punteggio massimo pari a 100:

A) Sino a 90 punti per la parte tecnico-qualitativa

B) sino a 10 punti per la parte economica

11.1. I profili tecnico qualitativi (max 90 punti)

a) radicamento sul territorio nel bacino di utenza degli impianti (max 15 punti; per la bozza 12/2 invece, max 10 punti)

Per bacino di utenza si intende il territorio della provincia di Lodi (mentre per la versione del 12/2 la provincia di Lodi ed i comuni immediatamente confinante

Si chiede – ai fini della attribuzione di max 5 punti) di fornire documentazione in ordine all'attività sportiva svolta nel predetto bacino negli ultimi due anni con indicazione del numero di tesserati coinvolti, nonché in ordine alla interazione, negli ultimi due anni, con le scuole (e documentazione relativa al numero di classi coinvolte) per l'attribuzione di max 10 punti.

C) Modalità di gestione integrata tra diversi soggetti (max 20 punti; nella bozza del 12/2 max 15 punti)

c) qualità della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo dell'impianto (max 10 punti; nella bozza 12/2 erano 15 punti)

- numero di ore/ corsie settimanali assegnate alle associazioni sportive operanti e con esperienza sul territorio
 - numero ore settimanali di apertura al pubblico delle due vasche
 - d) Migliorie finalizzate all'efficienza e alla funzionalità dell'impianto – programma manutentivo (max 10 punti) di cui 5 punti per riattivazione o sostituzione degli impianti di solare termico. (assenti nella bozza 12/2)
 - e) Piano di rilascio pluriennale del Parco Belgiardino (max 35 punti; 40 punti nella bozza 12/2)
- 11.2 I profili economici dell'offerta Max10 punti (uguale nelle due versioni)

Sottolinea l'appellante che, secondo l'imputazione, i fatti contestati sono:

- L'indebita influenza, con collusione ed altri mezzi fraudolenti, sulla determinazione del contenuto del bando;
- L'aver modificato i criteri di assegnazione dei punteggi previsti da Caterina Uggè, recependo modifiche precedentemente concordate;
- Ciò ad evitare la partecipazione di altri soggetti potenzialmente interessati, anche per l'esiguità del termine concesso e comunque in modo da garantire l'aggiudicazione a Sporting Lodi.

La procedura seguita nella predisposizione del bando di gara per la concessione della gestione degli impianti Belgiardino e Ferrabini era stata avviata dalla Uggè, in coincidenza della mail inviata in data 5.1.2016 al sindaco (in quanto assessore al settore) ed al dirigente DEMURO, nella quale in pratica si autoassumeva la responsabilità del procedimento e programmava il lavoro istruttorio e di redazione dei testi.

Dai fatti riferiti si desume che il sindaco UGGETTI aveva mostrato di voler partecipare almeno ad alcune decisioni, volontà assecondata sino all'insorgere della questione relativa al perimetro del bacino di utenza che assunse un rilievo decisivo.

Sul punto si richiama però il criterio del “**radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto**” **dettato** dall'art. 3 primo comma n. 2 della L.R. n. 27/2006)⁹, norma che

⁹ **Art. 3** (Modalità di affidamento degli impianti)

1. **Gli enti pubblici territoriali stabiliscono le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri:**

- a) differenziazione della procedura di selezione a seconda che si tratti di impianto avente rilevanza economica o di impianto senza rilevanza economica;
- b) rispetto dei principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità, nonché adeguata pubblicizzazione;
- c) individuazione della proposta più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi variabili secondo la tipologia dell'impianto, quali:
 - 1) l'**esperienza maturata** nella gestione di impianti sportivi corrispondenti a quelli oggetto dell'affidamento;
 - 2) il **radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto**;
 - 3) il corrispettivo dovuto all'affidatario o il canone di concessione dovuto dal concessionario all'ente proprietario dell'impianto;
 - 4) le tariffe o i prezzi d'accesso, a carico degli utenti o il ribasso su quelli eventualmente predeterminati dall'ente pubblico, proprietario dell'impianto;
 - 5) la qualificazione professionale degli istruttori e allenatori da utilizzare nell'ambito della gestione;



parimenti contempla 1) **l'esperienza maturata** nella gestione di impianti sportivi corrispondenti a quelli oggetto dell'affidamento, 6) **il numero dei tesserati o iscritti** al soggetto proponente, interessati alle attività sportive praticabili nell'impianto oggetto della gestione; 11) **modalità di gestione integrata tra diversi soggetti**.

La stessa legge regionale, all'art. 5, contemplava la possibilità di "procedere all'affidamento diretto dell'incarico di gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica ad associazioni, fondazioni, aziende speciali, anche consortili, e società a capitale interamente pubblico, da loro costituite", altresì recitando al terzo comma *"Per gli impianti sportivi senza rilevanza economica, le cui caratteristiche e dimensioni consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedono una gestione facile e con costi esigui, è ammesso l'affidamento diretto dell'incarico di gestione agli utilizzatori degli impianti stessi"*

Ed inoltre: se nella contestazione si censura il fatto di *"non aver provveduto al formale invito di almeno cinque concorrenti qualificati"*, in violazione dell'art 30 D. Lgs n. 163/2006 (codice dei contratti al tempo vigente)¹⁰, tale violazione non è nemmeno configurabile in astratto, perché la norma prefigurava una procedura ristretta di scelta del contraente, mentre qui trattasi di procedura aperta, alla quale potevano partecipare tutti i soggetti in possesso dei requisiti (sicché la scelta della l'esistenza di un bando esclude la procedura ristretta a inviti).

6) **il numero dei tesserati o iscritti** al soggetto proponente, interessati alle attività sportive praticabili nell'impianto oggetto della gestione;

7) la qualità della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo dell'impianto e della migliore fruizione da parte di giovani, diversamente abili ed anziani;

8) le modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;

9) la qualità e le modalità organizzative di eventuali servizi complementari;

10) le eventuali migliorie finalizzate all'efficienza ed alla funzionalità dell'impianto;

11) **modalità di gestione integrata tra diversi soggetti**.

2. Gli enti pubblici territoriali, al fine della valutazione delle proposte, possono individuare ulteriori elementi oggettivi di valutazione, in aggiunta a quelli di cui al comma 1, lettera c).

3. Alle selezioni per la gestione di impianti sportivi sono ammessi raggruppamenti temporanei fra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.

4. Alle selezioni, qualora ricorra il caso di cui all'articolo 2, comma 3, sono ammessi raggruppamenti temporanei di imprese e raggruppamenti misti tra imprese ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1

¹⁰ La norma in questione ai commi 3 e 4 recita: *"3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.*

4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza. "



Procedura ad inviti (e non "con regolare bando", diversamente da quanto affermato dalla Uggè nel suo esposto del 8.3.2016) era stata, invece, quella precedente per l'affidamento in concessione delle piscine Belgiardino e Attilio Concardi, avvenuto con determinazione del 4.3.2014 di Giuseppe DEMURO e nella quale erano state previamente individuate nove a.s.d. (associazioni sportive dilettantistiche) aventi sedi solo nel territorio comunale di Lodi: erano state presentate due offerte (di Fanfulla e Wasken Boys) con aggiudicazione, in data 8.4.2014, a Wasken Boys (cfr produzioni 11 e 12 MARINI).

Secondo l'appellante, il capo di imputazione è dunque inconferente con la tipologia di bando aperto, scelto dal comune di Lodi. La procedura ad inviti riguarda, infatti, un altro tipo di bando, ristretto, nel concreto non scelto dall'amministrazione.

Nel caso di cui trattasi unica alternativa prospettata, all'inizio della vicenda, fu quella dell'affidamento "in house", a soggetto che però avesse le caratteristiche per potervi ricorrere.

Tutto ciò considerato, nessuna censura può essere mossa, tantomeno a DEMURO, per la scelta della procedura.

In data 8 marzo 2016 (l'indomani della dismissione del proprio incarico rispetto alla pubblicazione del bando), la Uggè, richiesta dalla G.d.F. di riassumere le differenze sostanziali tra il bando predisposto dall'esponente e il bando definitivo in pubblicazione rispondeva: *"si tratta di venticinque punti e sono inerenti alla attribuzione dei punteggi e non ai requisiti di partecipazione. Altra sostanziale differenza insiste nell'attribuzione di punteggio riservato a soggetti che operano esclusivamente nella provincia di Lodi escludendo realtà limitrofe"*

Osserva l'appellante che l'aver usato il radicamento sul territorio per l'attribuzione dei punteggi e non per i requisiti di partecipazione significa aver ridotto notevolmente il peso del profilo del radicamento stesso che, non essendo appunto requisito di partecipazione, non comporta l'esclusione dalla selezione di soggetti operanti nei comuni immediatamente confinanti i quali, dimostrando altre attitudini e caratteristiche (ad esempio esperienze o numero di tesserati relativi ad attività svolte in provincia di Lodi) potevano conseguire il complessivo punteggio utile.

Inoltre, sottolinea l'appellante, la Uggè non ha mai formalmente opposto una diversa delimitazione del bacino di utenza: in tal caso avrebbe dovuto formalizzarne i motivi, laddove la diversa delimitazione ed estensione ai comuni esterni alla provincia non era però determinata da esigenze o condizioni comprensibili e ragionevoli.



Quanto al profilo "modalità di gestione integrata tra diversi soggetti", il testo del 12.2.2016 attribuiva un massimo di 15 punti, mentre nel testo il massimo dei punti è 20; ma in precedenza l'attribuzione era in relazione ad un solo elemento a fronte dei tre elementi della versione successiva.

Sulla avvenuta interazione tra Sindaco e funzionario Comunale l'appellante richiama la sentenza n. 81 del 3.5.2013 della Corte Costituzionale, che afferma come, *"restando necessaria la separazione tra funzioni di indirizzo politico amministrativo, spettanti agli organi di governo, e funzioni di gestione amministrativa, proprie de dirigenti,"* possono nel corso di un procedimento *"affiancarsi ed intrecciarsi complesse valutazioni che – nel bilanciare fra loro una pluralità di interessi pubblici...- assumono indubbiamente un particolare rilievo politico. In ragione di ciò il riparto di competenze previsto dalla disposizione censurata¹¹ in un ambito caratterizzato da un intreccio di attività a carattere gestionale e di valutazioni di tipo politico, non viola l'art. 97 cost."*

Dunque, le scelte di rilievo politico-amministrativo – nel caso concreto espresse con la distribuzione dei punteggi – possono essere effettuate o indirizzate dall'organo di governo, ferma la competenza, sotto gli altri profili, del dirigente.

La scelta del Sindaco UGGETTI in ordine al bacino di utenza è, in questo quadro, ammissibile e in linea con i criteri dell'art. 3 Legge Regionale n. 27/2006.

La telefonata intercorsa alle ore 9 del 4 aprile 2016 (progr. 298), tra DEMURO, divenuto responsabile del procedimento, e MARINI è un *"post factum"* rispetto all'imputazione. L'avv. MARINI lo aveva già chiamato il 29 marzo (progr. 251) per avere chiarimento sul bando in un contesto di liceità e correttezza; in quella ulteriore occasione al primo argomento proposto da MARINI e relativo alle dichiarazioni rilasciate da Ballardini al quotidiano locale ("Il cittadino di Lodi") in ordine alla presenza di amianto sopra la copertura degli spogliatoi della piscina Belgiardino, era seguita una domanda relativa ai sopralluoghi che rappresentavano attività preventiva rispetto ad una eventuale partecipazione al bando (*"tu sai più o meno quanta gente s'è presentata a vedere..."*), ovvero al sopralluogo per ispezionare gli impianti.

E' invero domanda che DEMURO si è rimproverato di non aver respinto senza accordare quella risposta che, peraltro, aveva un contenuto privo di novità, rispetto al chiacchiericcio di quei giorni, alle notizie di stampa e a quelle comunque facilmente accessibili agli interessati a partecipare, anche perché la stessa Uggè – che aveva continuato ad

¹¹ Nella specie si trattava di norma regionale relativa alla partecipazione alla valutazione ambientale strategica.



occuparsi della procedura pur avendone declinato la responsabilità, aveva previsto una modalità collettiva di ispezione, sicché chi visionava gli impianti poteva avere contezza degli altri possibili concorrenti (in quanto, come si è detto, obbligati per formulare l'offerta al preventivo sopralluogo).

La telefonata, peraltro, avveniva nello stesso giorno di scadenza del bando, dunque senza possibilità di trarne qualche utilità per la formulazione dell'offerta.

Con l'ultimo motivo d'appello l'appellante si duole del mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti e del diniego del beneficio della non menzione della pena nel certificato del casellario giudiziale.

L'appello in difesa di PASQUINI Luigi.

Col primo motivo di appello la difesa chiede dichiararsi la nullità della sentenza emessa a carico di PASQUINI Luigi per difetto di correlazione, in violazione dell'art. 521 cpp, tra l'imputazione e la sentenza; in particolare tra l'accusa mossagli in relazione ad una condotta precedente alla pubblicazione del bando (e che l'avrebbe dunque visto concorrere alla modifica di tale atto), e un'affermazione di responsabilità riferita a sue interlocuzioni con altri coimputati, intervenute, secondo il Tribunale, solo successivamente alla pubblicazione del bando (pp. 85-99 della sentenza).


Con il terzo motivo l'appellante affronta il merito, argomentando come, alla luce della ricostruzione dei fatti, debba comunque escludersi qualsiasi contributo concorsuale del PASQUINI alla condotta contestata, tramite operazioni collusive, e debba assolversi l'imputato, almeno ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p..

Non vi è alcun riferimento espresso o logico al PASQUINI nella prima fase delle interlocuzioni svoltesi nell'arco temporale dell'imputazione, né Caterina Uggè ha menzionato il PASQUINI nel suo esposto.

Le captazioni sull'utenza del PASQUINI, avviate dal 24.3.2016, come confermato dall'operante Palummieri, non hanno dato evidenza di un coinvolgimento, nemmeno indiretto, in attività fraudolente tese a turbare l'assegnazione attraverso la predisposizione del contenuto del bando di gara.

E nemmeno risulta esser stato interpellato dal Sindaco e dal MARINI per valutare criticità del bando in pubblicazione.

A fronte della contestazione, il Tribunale ha ritenuto PASQUINI responsabile di una condotta successiva alla pubblicazione del bando, così argomentando (pag 99 sent):



"nella fase della turbativa successiva all'aggiudicazione, d'altra parte, risulta chiaramente intervenuto anche PASQUINI che, tramite MARINI o anche confrontandosi direttamente col sindaco, ha offerto il proprio contributo materiale morale al mantenimento delle illecite interferenze nella procedura di gara, condividendo peraltro con i suoi interlocutori tutti gli obiettivi comuni, ma con un maggior peso del proprio interesse privato sul coesistente interesse pubblico alla realizzazione della miglior funzionalità possibile delle piscine la cui gestione era stata messa al bando".

Così dunque collocato l'intervento di PASQUINI dopo la pubblicazione del bando, non può comunque considerarsi azione di turbamento della gara la condotta di semplice discussione tra concorrenti delle modalità di presentazione di offerte che debbono necessariamente parametrarsi al disciplinare del bando.

L'accertato collegamento, formale o sostanziale, tra società partecipanti nemmeno è sufficiente per la S.C., secondo la quale occorre uno specifico accordo tra concorrenti per presentare offerte coordinate ovvero l'esistenza di un unico centro decisionale da cui promanano offerte apparentemente distinte. (Cass. Sez.6 pen, sent n.42965 del 22.09.2016)

Non vi è stata alcuna interlocuzione tra PASQUINI e DEMURO, responsabile del procedimento dopo la dimissionaria Uggè, ancorché la interlocuzione col responsabile del procedimento sia consentita a norma dell'art. 77 d. lgs n. 163/2006.

Ma, se anche interlocuzione vi fosse stata, non avrebbe nella specie interferito rispetto ad altri concorrenti, posto che le mancate partecipazioni trovarono causa nelle condizioni precarie degli impianti (cfr. teste Tosi all'udienza del 22.02.2017, aff 115) e nell'assenza di un apprezzabile ritorno economico ad assumere la gestione degli impianti (teste Del Bianco, cfr. pag 31 sentenza appellata).

Con ulteriore motivo d'appello la Difesa, con motivazioni analoghe a quelle di cui al sesto motivo d'appello dell'imputato UGGETTI (cui si rimanda), censura l'ordinanza ammissiva della costituzione di parte civile di Casiraghi, sostenendo mancare il presupposto dell'inerzia dell'ente.

Col quarto e subordinato motivo di appello la difesa sostiene esservi gli elementi per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., sottolineando come il Tribunale abbia persino escluso l'esistenza delle condizioni per l'applicabilità delle pene accessorie di cui all'art. 32 *quater* c.p.¹².

¹² Nel ritenere "prudenzialmente" insussistenti le condizioni di legge, il Tribunale ha annotato (pag. 102-103 della motivazione) "...risulta quantomeno dubbio che nella nozione di "attività imprenditoriale" possano essere fatte rientrare le società sportive dilettantistiche quale era Sporting Lodi (s.s.d.a.r.l.); e d'altra parte la circostanza che non si trattasse



Con il quinto motivo di gravame l'appellante lamenta il rigore sanzionatorio che non ha considerato l'impegno del tutto volontaristico del PASQUINI nell'associazione Wasken Boys, tale da poter senz'altro fondare un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. Le considerazioni in ordine alla sussistenza ed entità del danno patrimoniale – che peraltro nemmeno troverebbe efficienza causale nella condotta specificamente addebitata al Pasquini - dovrebbero quantomeno comportare il riconoscimento dell'ulteriore attenuante di cui all'art. 62 co.1 n. 4 c.p..

Per il profilo soggettivo dell'imputato la Difesa appellante chiede, infine, l'applicazione del beneficio della non menzione della pena.

In esito al dibattimento di appello, osserva la corte:

- Sulla costituzione di parte civile ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 267/2000.

All'udienza del 21.7.2016 Massimo Casiraghi formulava tramite il proprio difensore di fiducia la richiesta di costituzione di parte civile in sostituzione del Comune di Lodi, parte offesa del contestato reato, a norma dell'art. 9 co. 1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*), norma che disciplina la cosiddetta *azione popolare*, che conferisce al cittadino elettore il diritto di far valere in giudizio le pretese che in via ordinaria spetterebbero al Comune o alla Provincia.

Trattasi di un intervento a tutela di interessi di natura collettiva, in deroga al criterio della titolarità propria e diretta delle posizioni giuridiche azionate in giudizio, (art. 81 c.p.c.), che vede riconosciuta una forma straordinaria di legittimazione processuale, *ex lege* fondata sul presupposto dell'essere il ricorrente/attore cittadino elettore, ancorché la titolarità delle posizioni giuridiche che si intendono tutelare sia dell'ente locale.

Tale fattispecie integra un legittimo fenomeno di sostituzione processuale che ha natura sostitutiva o suppletiva e non già correttiva; pertanto, presuppone l'inerzia dell'ente locale cui il cittadino elettore intende sostituirsi.

Nel concreto, il Comune di Lodi, in data 20.7.2016 adottava la delibera n. 101/2016 avente oggetto "Preso d'atto del parere legale dell'avv. Caterina Malavenda relativo alla tutela degli interessi comunali in ordine al procedimento penale R.G. n. 816/2016". In quella occasione la giunta comunale, tenuto conto del predetto parere, secondo cui *«la mancata costituzione non ha alcuna ricaduta negativa sul diritto ad avere il risarcimento dei danni*

tecnicamente di un'attività imprenditoriale emerge proprio dalla considerazione che proprio il bando di gara oggetto di turbativa era volutamente e legittimamente riservato (ex art. 9 Bando) a tale tipo di enti sportivi allo scopo precipuo di escludere enti che svolgessero attività con fini di lucro tipiche dell'imprenditoria."



ben potendo la relativa azione essere esercitata, oltre che nel processo penale, davanti al Giudice civile», decideva di non costituirsi parte civile e di attendere l'esito del procedimento penale.

In tale delibera veniva dato atto che il sindaco Simone UGGETTI – che si sarebbe dimesso il successivo 1.6.2016 - non aveva partecipato alla decisione; in data 22 agosto 2016 il Prefetto della Provincia di Lodi, con decreto di sospensione del Consiglio Comunale, nominava il Dr. Mariano Savastano Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune di Lodi.

Con memoria depositata il 12.9.2016 Massimo Casiraghi prospettava l'invalidità della delibera n. 101/2016 del Comune di Lodi, poiché – non essendo stato nominato un procuratore speciale ex art. 77 co. 2 cpp – la giunta avrebbe deliberato in situazione di conflitto di interesse in ragione della posizione di imputato del loro Sindaco.

All'udienza del 13.9.2016 il Tribunale di Lodi accoglieva la costituzione di Parte Civile di Massimo Casiraghi, assumendo che il tenore letterale dell'art. 9 D.Lgs. 267/2000 non legittima alcun tipo di distinzione tra inattività dell'Ente dovuta a sostanziale disinteresse ed inattività conseguente alla specifica manifestazione di una scelta amministrativa, in questo caso operata, cosicché la legittimazione del cittadino elettore Massimo Casiraghi non verrebbe meno per l'adottata decisione del Comune di Lodi di non costituirsi parte civile.

Con la medesima ordinanza il Tribunale disponeva la rimessione in termini del Comune di Lodi, di cui era stata omessa l'identificazione come "persona offesa del reato".

In data 16.11.2016 il Commissario straordinario, incaricato della gestione del Comune di Lodi sino all'insediamento dell'amministrazione successiva, pubblicava un comunicato stampa ("*Nota di chiarimento del Commissario straordinario in merito al procedimento penale nei confronti dell'ex Sindaco*") sul portale web del Comune di Lodi - sezione Comunicati Stampa, con cui spiegava le ragioni della mancata costituzione del Comune di Lodi, anche a seguito della rimessione in termini avvenuta con l'ordinanza del 13.9.2016. In particolare, il Commissario affermava che l'Amministrazione stessa in data 20.7.2016 aveva deliberato nel senso di rinunciare a costituirsi nel procedimento penale e che tale decisione non pregiudicava, a suo parere, gli interessi dell'Ente.

Per giurisprudenza consolidata l'inerzia dell'ente costituisce presupposto dell'azione ed è intesa dalla giurisprudenza maggioritaria come assenza totale di presa di posizione dell'ente in relazione al diritto da difendere (sul punto. cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 9 luglio



2011, n. 4130), inerzia che assume così un valore sostanziale ed alla quale viene dunque subordinata l'ammissibilità dell'azione popolare.

Viceversa, il Tribunale non fa differenza tra mera inattività dell'ente dovuta a sostanziale disinteresse e inattività conseguente ad una scelta amministrativa, così leggendo l'inerzia – alla quale viene così assegnato valore processuale - come mero dato di fatto, in sé neutro, senza possibilità di introdurre alcuna ulteriore qualificazione, non espressamente prevista dal legislatore, orientato ad un crescente coinvolgimento dei cittadini nella gestione della cosa pubblica a livello locale.

In via generale, a giudizio della Corte, tale condivisibile interpretazione trova una ragione e fondamento, aderenti alla ratio dell'istituto, in relazione alla astratta possibilità di conflitto con l'ente territoriale, configurabile (ed è il caso di specie) ove i membri della Giunta siano chiamati a dover decidere sulla costituzione in giudizio dell'ente comunale al fine di pretendere un risarcimento del danno, proprio nei confronti del soggetto che ha proceduto alla loro nomina.

- **Sulla legittimità delle intercettazioni mediante captatore informatico**, disposte dal GIP secondo la disciplina all'epoca vigente, e precedente la riforma introdotta con d. lgs 216/2017, la difesa dell'appellante UGGETTI ripropone, con riferimento ai luoghi di captazione di cui all'art. 614 c.p., l'eccezione respinta dal Tribunale con l'ordinanza in data 25 gennaio 2017.

Il provvedimento che l'appellante censura è condivisibile e l'eccezione deve essere dunque reputata, posto che negli atti autorizzativi del sistema di intercettazione "trojan" si fa espresso riferimento al suo utilizzo in luoghi diversi da quelli di privata dimora e che nessuna attività di captazione risulta essere intervenuta fuori dagli uffici comunali.

- **Nel merito delle questioni devolute in punto di penale responsabilità, segnatamente di ricostruzione ed analisi dei fatti e della loro qualificazione giuridica:**

A fronte e nel perimetro dell'imputazione mossa agli imputati, ai quali è stato contestato di aver influito <<*indebitamente, abusando delle rispettive qualità, sul procedimento amministrativo per la determinazione del contenuto del pubblico bando e, segnatamente, nel concordare e predisporre il contenuto del bando di gara per l'aggiudicazione - con le forme dell'evidenza pubblica - del servizio di gestione degli impianti sportivi comunali piscine scoperte*>>, l'analisi di alcune interlocuzioni che risultano essere intervenute

successivamente alla pubblicazione del bando, assume rilevanza in quanto utile a fornire chiave di lettura dei rapporti tra vari soggetti coinvolti, degli interessi dai medesimi portati ed eventualmente rappresentati.

La vicenda, qui da analizzare per i profili di rilevanza penale, scevri da ogni lettura indotta da impostazioni soggettive, non immuni da una polemica politica o locale, si connota per alcuni approdi, ai quali è pervenuto il Tribunale all'esito di una approfondita ed ampia istruttoria dibattimentale e dai quali non può prescindere l'analisi del devoluto, proposto dalle Difese appellanti con approfondite discettazioni :

l'acclarato perseguimento di obbiettivi corrispondenti all'interesse pubblico, secondo modalità e criteri ammessi o addirittura indicati dalla legislazione regionale; l'assenza – nelle condotte addebitate - di un fuorviante interesse di carattere economico dei singoli imputati; la coerenza degli obbiettivi perseguiti dal Sindaco con il programma elettorale e con il suo progetto per la città amministrata, la quale attendeva nella stagione della primavera-estate 2016 il miglior servizio possibile nella gestione di impianti natatori che richiedevano una gestione impegnativa e senza sensibili ritorni economici.

Il tema, come si é visto, aveva impegnato Uggetti quantomeno dall'estate-autunno precedente e aveva posto, innanzitutto, il quesito della modalità di affidamento, dovendosi coniugare la necessità di trovare una gestione adeguata per siffatti impianti di interesse pubblico, le esigenze manutentive degli impianti, la scarsa appetibilità dell'offerta.

Non era del resto una novità l'impegno diretto o prossimo del Comune, svolto attraverso municipalizzate o le partecipate che, peraltro, con le loro vicende avevano impegnato le precedenti annualità e amministrazioni, in particolare con riferimento agli impianti natatori cittadini.

In questo contesto il Sindaco Uggetti aveva nominato l'avv. Cristiano Marini a metà del 2014 nel consiglio di amministrazione di Astem e, alla fine del 2014, in Sporting Lodi, partecipata da Astem, dopo che quest'ultima era stata coinvolta nella gestione delle piscine della <Faustina>, di recente realizzazione.

E' pertanto del tutto fisiologica l'interlocuzione specificamente avviata nel settembre 2015 dall'Uggetti che, orientato all'affidamento diretto della gestione, aveva chiesto al legale di fiducia un parere tecnico professionale, in termini che, nei toni degli scambi epistolari acquisiti, risultano assolutamente neutri, tanto da condurre il Marini a pronunciarsi comunque per la soluzione del bando ad evidenza pubblica, mentre l'affidamento diretto sarebbe stato la scorciatoia per il perseguimento degli scopi che l'accusa addebita agli imputati.



In questa prospettiva l'Avv. Marini aveva chiesto un approfondimento all'Avv. Coscia (legale di Astem) che aveva risposto nei termini già ricordati. A fine gennaio 2016 alle laconiche richieste di Uggetti in ordine alla natura di Sporting (ovvero se fosse o meno fosse una <a.sd.>), e di approfondimento della legge regionale, l'Avv. Marini aveva risposto con il "power point" presentato come "primo spunto di riflessione", senza traccia, quantomeno scritta, di un'urgenza per un bando di imminente varo o di una impostazione preconcepita.

Ed infatti l'intervento della funzionaria Uggé, in sollecito al Sindaco per l'adozione di una soluzione e il conseguente varo della procedura, si interseca con le interlocuzioni legittimamente in atto che, successivamente all'avvio del procedimento amministrativo autoassegnatosi dalla Uggé (col superiore Demuro del tutto defilato), avevano avuto una prosecuzione (peraltro naturale tra soggetti da tempo coinvolti nello studio della tematica, in assenza di un espresso proposito di interrompere di netto reciproci contatti) orientata, secondo l'accusa, ad una interferenza sulla redazione del bando.

Nella lettura dei fatti, prima di affrontare il tema della qualificazione giuridica, interessa nuovamente verificare, da un punto di vista oggettivo, l'occorrenza o meno alterazione del bando in termini di una "indebita influenza", secondo l'accusa intervenuta a piegare l'interesse pubblico agli scopi di parte, al tempo stesso provando ad individuare nelle conversazioni e comunicazioni captate o acquisite le tracce delle modalità collusive come contestate.

Sotto il primo profilo può affermarsi la coerenza degli obiettivi perseguiti da Uggetti, con la consulenza dell' Avv. Marini in fase di predisposizione del bando, con i criteri dettati dalla legge regionale (cfr. *supra*, pag 23) - riassumibili in 1) "radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto", 2) esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi corrispondenti, 3) numero dei tesserati o iscritti, 4) modalità di gestione integrata tra diversi soggetti, 5) l'ammissibilità alla selezione per la gestione di impianti sportivi di raggruppamenti temporanei (dei soggetti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1¹³), come

¹³ Art. 2 - 1. ***Gli enti pubblici territoriali, che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via preferenziale la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline ortive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata.***

2. ***In caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica, che, per dimensioni ed altre caratteristiche, richiedono una gestione di tipo imprenditoriale, i soggetti di cui al comma 1, devono dimostrare di possedere i requisiti imprenditoriali e tecnici necessari.***

3. ***L'affidamento della gestione a soggetti diversi, ivi comprese le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della L. 13 giugno 2005, n. 118), è***

pure la possibilità, riconosciuta all'ente territoriale dall'art. 3, comma 2° della Legge Regionale e di fatto praticata sempre in tale legittima direzione, di individuare "*ulteriori elementi oggettivi di valutazione*", espressione invero equivalente ad un legittimo intento di orientare la procedura da adottare nel senso di una selezione atta a discernere "*soggetti estemporanei*", anche in conformità ad dettato dell'art. 2 comma 2° stessa legge. In ordine alla mancata partecipazione, per quanto è risultato dall'istruttoria, essa è stata conseguente all'assenza di requisiti (la natura a.s.d.), richiesti in coerenza con la legge regionale, ovvero alle valutazioni di scarsa convenienza (per i costi della manutenzione e degli interventi necessari a fronte di un modesto ritorno economico) formulate dai possibili concorrenti in esito ai sopralluoghi.

La contestata assenza di inviti ad almeno cinque concorrenti trova ragione nella adozione della procedura di bando aperto.

Deve inoltre considerarsi – come ha riconosciuto il Tribunale - che il perito Linzola si è espresso nel senso che "*l'apporto delle modifiche via via susseguitesì al bando piscine estive 11.03.2016 non incide sulla struttura complessiva, che resta integra così come originariamente concepita nelle prime versioni; né sull'adeguata apertura alla possibilità di partecipazione alla gara di più soggetti*".

Non è alla mera ed anche dichiarata compresenza di legittimi e fisiologici interessi paralleli che può affidarsi una diversa conclusione.

Non risulta essersi verificato alcun sviamento di potere, nemmeno nell'esplicazione di quel margine discrezionale di intervento riconosciuto dalla legge per l'esercizio di poteri di indirizzo; nemmeno, secondo la Corte, può fondatamente affermarsi che l'obbiettivo di una incidenza indebita e collusiva sul bando di gara, atta ad integrare il reato come contestato, abbia animato le intenzioni degli imputati.

Si ritengono illuminanti le interlocuzioni intercorse successivamente alla pubblicazione del bando, in particolare tra l'avv. Marini e gli altri soggetti – imputati e non – interessati per le rispettive cariche al bando ed alla eventuale partecipazione con successo delle associazioni rappresentate.

In esse si coglie l'intenzione – tutta politica – del sindaco Uggetti – di evitare o placare le possibili, quanto temute, bordate polemiche di Ballardini (la cui "Fanfulla", peraltro, versava all'epoca, prima di una sua rifondazione in a.s.d., in condizioni critiche che

consentito, mediante procedura ad evidenza pubblica, nel caso non sia pervenuta alcuna proposta nell'ambito di procedura pubblica di selezione regolarmente esperita fra i soggetti di cui al comma 1.



nemmeno avevano consentito la presentazione di adeguata documentazione per la gara) e di altri soggetti, ivi compresa la "Sportime Lodi a.s.d " della quale era presidente Lucia Uggè, sorella della funzionaria, associazione che, poi contattata con l'intermediazione di Marini per un progetto di a.t.i, aveva declinato l'invito. Questo obiettivo in particolare emerge dal dialogo che MARINI ha avuto con UGGETTI, e riportato dallo stesso MARINI nelle conversazioni con Piovesan e PASQUINI. ¹⁴

¹⁴ **MARINI - Piovesan del 17.3.2016** - MARINI riferisce a Piovesan dell'interessamento di UGGETTI sulle in ordine alle modalità con cui Sporting parteciperà al bando.

(...)

MARINI = ascolta, ieri poi... ieri sera sono stato da SIMONE

PIOVESAN = sì!

MARINI = voleva un po' di aggiornamenti sul... RUMORI IN SOTTOFONDO... sul discorso del BANDO, di come stiamo andando, eccetera

PIOVESAN = eh!

MARINI = ehm!... cioè, mi è sembrato di capire che ci tenesse, al discorso di provare comunque a coinvolgere **SPORT TIME**, ma per un discorso veramente politico, nel senso di... lui dice: "cioè, ho già BALLARDINI che mi sta rompendo i coglioni!..." eh, mi ha fatto vedere che veramente gli ha scritto una mail, dicendo che il BANDO è una truffa, che è fatto per far vincere qualcuno, non lo nomina ma penso che intendesse WASKEN!

PIOVESAN = sì!

MARINI = eh!... quindi lui dice: "anche dal punto di vista politico, per me l'idea di questo BANDO era, cercare di far sì che poi chi si aggiudica sia... ehm, diciamo un **POOL**, il più possibile ampio di Associazioni e quant'altro, in modo tale che poi, cioè, più gente c'è dentro, meno possibilità ci sono che qualcuno rompa il c..., perché, comunque è l'idea di aver fatto qualcosa che coinvolge tutti!" e quindi mi dice: "trovate..." io gli ho spiegato, gli ho detto: " guarda che ci avevamo pensato anche noi, a un discorso di **SPORT TIME**, gli ho detto...etc.

MARINI - PASQUINI del 17.3.2017 - MARINI riferisce a PASQUINI del confronto con UGGETTI e lo mette l al corrente della preoccupazione di UGGETTI che il bando coinvolga il più vasto numero di associazioni, come se la gestione fosse aperta a tutti i soggetti del territorio, nonché del possibile coinvolgimento di Lucia Uggè (Sportime); in particolare del fatto che il Sindaco vorrebbe fosse coinvolta Lucia Uggè (titolare di Sportime), preoccupazione che sembra collegata alle proteste di Ballardini.

MARINI = okay, uhm, forse è meglio... eh, niente, io poi stamattina, ier... va beh... uhm... ieri ho parlato con SIMONE

PASQUINI = sì!

MARINI = infatti, mi chiedeva un pochettino, come andava... di qua e di là, eeh!... lui mi dice: "guarda politicamente..." siccome, mi ha fatto vedere quello di... uhm, come si chiama, BALLARDINI, che gli ha scritto una mail delirante, dicendogli che il BANDO, è fatto apposta per favorire qualcuno, piuttosto che... senza fare nomi, ma, credo che si riferisse comunque a WASKEN, nel senso che... dubito che questo conosca SPORTING LODI, come Soggetto Giuridico... e quindi, secondo me... faceva questo genere di ragionamenti qua... lui, da quel che ho capito... per come l'ha strutturata nella sua testa... ha l'idea, comunque, di coinvolgere, il più possibile numero di Associazioni e quant'altro, per dar l'idea di una roba... ecumenica della città, diciamo così eh... eh... e renderla politicamente, come se la gestione fosse aperta a... a... a tutti i soggetti del... del territorio sostanzialmente, eh... eh, mi ha buttato lì, ancora il discorso di SPORT TIME... dicendo che comunque anche loro... farebbe parte di questo discorso, di coinvolgere il più possibile persone e quant'altro, io non so, quanto ci sia dietro la UGGE', che gli rompe il c..., per... per coinvolgere la sorella... eeh, gli ho detto che la nostra riserva era, più che altro, per il fatto che... questi, da quel che sappiamo noi, già... sono in collaborazione con BALLARDINI

PASQUINI = sì!

MARINI = giusto? questo mi dicevate, tu e... VOCI SOVRAPPOSTE

PASQUINI = sì, sì, gestisce la piscina estiva... con la

MARINI = PAROLE INCOMPRESIBILI

PASQUINI = con la cosa... con la... con la GHITTI!

Invero, da tutte le conversazioni e comunicazioni acquisite emerge una linea, un orientamento che il sindaco Uggetti persegue – in coerenza con il proprio programma - sostiene e rappresenta nell'arco temporale della preparazione e redazione del bando fino alla sua pubblicazione, una sua ricerca di consulenza e confronto con l'avv. Marini (in prosecuzione del confronto da mesi in atto sul tema); come pure emerge un atteggiamento di Marini che, scevro da qualsiasi pressione od insistenza, risulta di pacato ascolto delle intenzioni del primo cittadino, al quale indica soluzioni addirittura opposte a quella che sarebbe stata, per Sporting, la scorciatoia dell'affidamento *in house*.

Tale atteggiamento trova oggettiva conferma nella rappresentazione stessa che il Marini ne fa nel corso dei dialoghi avuti, dopo la pubblicazione del bando, con gli altri soggetti interessati alla gara per conto delle associazioni in cui sedevano, quando ormai si trattava – condotta estranea alla contestazione – di studiare la strategia migliore per la presentazione della migliore offerta.

MARINI si adopera, in quanto Sporting – Astem, per avviare una possibile collaborazione con la Wasken di PASQUINI, quest'ultimo preoccupato dal canto proprio della mancanza di liquidità di Wasken medesima, ancora onerata dei costi della precedente gestione delle piscine scoperte e anche a suo giudizio interessata ad entrare nella partita, nonostante il dissenso interno con il presidente onorario Bilsleri, contrario a partecipare in A.T.I. con Sporting.

In questo contesto si colloca anche la conversazione dell'avv. Marini con Alboni (Astem) in ordine alla opportunità di avviare una collaborazione tra Sporting e Wasken, eventualmente in forma di A.T.I..

Anche in questo caso emerge l'indifferenza di Uggetti accompagnata alla sua persistente intenzione, che lo aveva infine indirizzato verso la modalità del bando di gara, di evitare o contenere bordate polemiche e non esporre il Comune¹⁵

MARINI = e quindi, eeeh, gli ho detto: "c'è questo tema qua!"... eeee... e lui mi dice: "ma, guarda... provate comunque a sentirla, nel senso... io, non..." lui mi fa: "io, non ci ho parlato... però, voi, provate magari, comunque, a sentirla, poi, al limite, sarà lei a dirvi... "no, non mi interessa, colliaboro già con BALLARDINI!"

PASQUINI = sì, allora, se la collaborazione per dargli degli spazi, all'interno okay, se la collaborazione è per entrare nella cosa, assolutamente, nella gestione

¹⁵ **MARINI - Alboni (Astem) del 17.3.2016**

Secondo Alboni, di Astem, la scelta delle modalità di partecipazione al bando — costituire un A.T.I o stipulare una semplice partnership con Wasken — dipenderebbe dalla volontà di UGGETTI. MARINI afferma che UGGETTI non aveva una particolare preferenza, e che quindi era stato lo stesso MARINI a proporgli di far partecipare solo Sporting in modo da «tirare fuori il comune».



Sempre nella fase, successiva alla pubblicazione, di predisposizione e presentazione delle offerte, si registrano contatti in cui, direttamente o meno, compaiono ancora (ancora) gli imputati appellanti PASQUINI e DEMURO.

MARINI = PIOVESAN e PASQUINI, ho parlato ieri sera con SIMONE, al quale ho, va beh, ci siamo un attimino confrontati su alcune cose, si discuteva dell'opportunità, di fare o meno l'A.T.I., nel senso, che alla fine

ALBONI = uhm!

MARINI = io, avevo anche pensato, che potrebbe essere una soluzione il fatto di partecipare solo come SPORTING e tenere WASKEN, diciamo

ALBONI = VOCI SOVRAPPOSTE... subaffittare!

MARINI = tenere WASKEN, in subordine, alla pari delle PARTNERSHIP con le altre

ALBONI = sì!

MARINI = Associazioni, per dire, questo, più che altro, per una questione politica, come poi vi ho scritto nella... nella mail, nel senso che

ALBONI = sì, sì!!

MARINI = cioè, WASKEN è un nome che spesso, l'opinione pubblica strumentalizza, nel senso di dire, sono i soliti noti, favoriti dal COMUNE, eccetera, eccetera e quindi ha fatto il BANDO...etc. [...]

poi... VOCI SOVRAPPOSTE... PAROLE INCOMPRESIBILI... però volevo capire, un attimino, da voi, nel senso che su queste cose, avete un po' più esperienza di me, maneggiando

ALBONI = uhm!

MARINI = più il "tema", quindi

ALBONI = uhm!... no, onestamente, io ti dico, allora, personalmente è chiaro che l'A.T.I. è una forma più forte, molto più forte, però io... allora, il mio concetto è questo, no, tutte queste cose si muovono sempre avendo come calcio di inizio la Politica

MARINI = certo!

ALBONI = quindi, se a questo punto la Politica ci dice che per ragioni di vario tipo è meglio non farla, partiamo da questo presupposto

MARINI = allora, SIMONE non aveva una particolare preferenza

ALBONI = ah!

MARINI = però, nel momento in cui gli ho tirato fuori il "tema" di dire, ma, forse si potrebbe anche ragionare, nel senso, stavamo parlando di quello

ALBONI = uhm!

MARINI = ma in senso generale, cioè, sul fatto

ALBONI = uhm!

MARINI = che, comunque ci sono altri già, che rompono le scatole col fatto che questo bando

ALBONI = uhm!

MARINI = sembra costruito per favorire un qualcuno, piuttosto che l'altro

ALBONI = uhm!

MARINI = io, gli ho detto: "beh, cioè, quel qualcuno, di cui parlano, sarà sicuramente WASKEN, piuttosto che SPORTING, perché la gente non percepisce molto SPORTING

ALBONI = sì!

MARINI = come soggetto giuridico

ALBONI = certo!

MARINI = e quindi gli ho detto: "un modo per tirare fuori il COMUNE, diciamo, da questo tipo di emparse, potrebbe essere tenere, in seconda fila WASKEN e far andare avanti SPORTING

ALBONI = sì, sì, sì, sì!

MARINI = e quindi si potrebbe ragionare su quello che ti ho detto" e SIMONE a quel punto, che probabilmente non... non... non ci aveva particolarmente messo testa, mi ha detto: "ma, effettivamente se partecipasse solo SPORTING, potrebbe essere... meglio, pur non... diciamo, non avendo riserve assolute nell'altro caso di... dell'A.T.I. cioè, non vorrei sollevare un tema per nulla, però potrebbe essere un'opzione, ecco, su... su cui eventualmente ragionare...etc.



Quanto al primo, ancorché le intercettazioni siano state disposte a suo carico solo in seconda battuta, può affermarsi che non si individua un suo contributo collusivo nella fase di predisposizione/pubblicazione del bando di gara.

Quanto a DEMURO, il quale – assunto il ruolo di responsabile del procedimento dismesso dalla Uggè – aveva firmato il bando, emerge la condotta, certo impropria e per altri profili censurabile, di comunicazione anticipata (nell'imminenza della scadenza del termine di presentazione) della identità di un partecipante al bando (Nuotatori Milanesi); peraltro trattasi di un <post factum>, per giunta di scarsa influenza dal momento che la modalità "cumulativa" dei sopralluoghi che dovevano precedere l'offerta, già consentiva di conoscere gli interessati a concorrere,¹⁶ come conferma lo scambio di battute tra Bisleri e PASQUINI del 31.3.2016,¹⁷ a margine di una discussione (tutta interna a Wasken medesima) sulla necessità/opportunità, in luogo della partecipazione alla gara di Wasken, di un suo coinvolgimento nella gestione in adesione a Sporting.

In una precedente conversazione del 30.3.2016 tra PASQUINI e MARINI erano emerse le preoccupazioni del primo per le sorti di Wasken, la mancata collaborazione con la

¹⁶ PASQUINI - Piovesan del 29.3.2016

PASQUINI = Pronti!
PIOVESAN = allora i NUOTATORI MILANESI, partecipa
PASQUINI = alla gara?
PIOVESAN = sì!
PASQUINI = bene, lo immaginavo!
...
PASQUINI = te l'ha detto... te l'ha detto, oggi?
PIOVESAN = TONY!
PASQUINI = TONY?!
PIOVESAN = TONY, perché va a vedere, va a fare... va a fare il sopralluogo
PASQUINI = okay, ma lo immaginavo che partecipassero, lo avevo letto!
PIOVESAN = cinque anni, non é pochi, eh!
PASQUINI = sei anni, sei anni!
PIOVESAN = sì, sì, no, "sei stagioni!"
PASQUINI = "sei stagioni", é naturale che partecipano IGOR, dai, è naturale
PIOVESAN = sì!
PASQUINI = é naturale dunque!
PIOVESAN = bisogna capire dove possiamo superarli, a parte il discorso delle dichiarazioni delle Società
PASQUINI = uh, anche perché loro, te l'ho detto, loro hanno le scuole
PIOVESAN = di là, ah sì, a SANT'ANGELO, sì, eh!... RUMORE IN SOTTOFONDO
PASQUINI = eh, loro, hanno le scuole!

¹⁷ Bisleri (presidente onorario Wasken) - PASQUINI del 31.3.2016

(...)

PASQUINI = domani la UGGE' ha quattro appuntamenti
BISLERI = uh!
PASQUINI = io ho chiesto di fare l'ultimo alle "due" (14:00) al BELGIARDINO e alla FERRABINI che così so chi sono gli altri che hanno eh... che hanno partecipato...ecc.



Sportime di Lucia Uggé che aveva declinato l'invito, nonché un singolare commento di Marini sulla dimostrazione di inclusività comunque data al Sindaco, messo al corrente ("*per conoscenza*") dell'invito rifiutato da Sportime.

Quanto si è fin qui analizzato, in risposta a fondati rilievi degli appellanti, sollecita ad affrontare **il tema cruciale dell'interpretazione della fattispecie del reato in imputazione.**

Il contestato reato di libertà degli incanti, previsto dall'art. 353 c.p., punisce l'impedimento o il turbamento di una gara nella quale sia interessata una pubblica amministrazione, perseguiti a mezzo di collusione o di altri mezzi fraudolenti.

Trattasi di reato posto a tutela del buon andamento della Pubblica Amministrazione¹⁸, che peraltro la giurisprudenza prevalente classifica come plurioffensivo, riconoscendo quale oggetto giuridico anche la libera concorrenza (questa pure utile a perseguire i risultati migliori per la P.A., insiti nella aggiudicazione al miglior offerente).

La condotta di rilevanza penale, tassativamente indicata nella *collusione* o in *altri mezzi fraudolenti*, deve dunque conseguire il turbamento o impedimento della gara, accadimenti considerati quali evento del reato, pur delineandosi in dottrina e giurisprudenza divergenze nella classificazione sistematica.

Se la formulazione letterale della norma potrebbe indurre a configurare quello previsto dall'art 353 c.p. come delitto di mera condotta (a condotta semplice nel caso di procurato allontanamento degli offerenti, a condotta complessa in ipotesi di violenza minaccia o altre modalità seguite da turbativa), l'impedimento o la turbativa si atteggiavano quali modificazioni indotte da uno dei contegni incriminati che addirittura, in quanto tali, implicano l'uno o l'altra, sì da potersi affermare che il delitto esige o comporta comunque la realizzazione di un evento.

E' peraltro essenziale definire il concetto di *impedimento* e ancor più, per quanto qui interessa, di *turbativa*: non una semplice modificazione o alterazione delle condizioni di gara è una turbativa, consistendo quest'ultima in una incidenza sulle condizioni stesse, sfavorevole in relazione all'interesse protetto dalla norma.

Autorevole dottrina e giurisprudenza, come si diceva, per lo più divergono in proposito, la prima richiedendo il verificarsi di un pregiudizio economico per la P.A. (nel senso di una conseguita alterazione della scelta del vincitore), la seconda – ricomprendendo nel bene

¹⁸ Cass sez. 6, Sentenza n. 28266 del 2017



giuridico tutelato, oltre all'interesse della P.A. nell'aggiudicare la gara al miglior offerente, la libera concorrenza, appunto quale strumento per conseguire nell'interesse della P.A. la migliore offerta – ritenendo sufficiente la difformità tra conclusione sortita e quella che ne sarebbe scaturita in caso di mancato influsso sullo svolgimento della gara, o addirittura, senza alterazione del risultato della gara, una condotta fraudolenta o collusiva che abbia intersecato, fuorviandola ovvero determinando uno sviluppo anomalo, la sola procedura di gara.

Nondimeno, è indispensabile soffermarsi sulla definizione di *collusione*: questa infatti, quale tassativa modalità della turbativa (accanto alle altre previste la fattispecie, ma non contemplate dalla contestazione mossa agli imputati), la connota in modo da doversi ritenere la turbativa stessa insussistente (o irrilevante o diversamente definibile quale mero neutro accadimento) senza la prima. Essa - la *collusione* - si sostanzia, per definizione, in un accordo clandestino diretto ad alterare la concorrenza e ad influire sul normale svolgimento delle offerte (Cass. Sez. 6, n. 24447 del 4.5.2016; Cass. Sez. 6, n. 37337 del 10.07.2003; Cass. Sez. 6, n. 28970 del 24.04.2013).

Quale che sia l'assetto sistematico della fattispecie di turbata libertà degli incanti, e senza ignorare la necessità di una riflessione su quanto possa essere arretrata la tutela dei beni protetti (tramite la nozione di idoneità o mediante una diversa caratterizzazione dell'evento turbativo), ritiene la Corte che una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme in particolare al principio di offensività (C. Cost. nn. 249/2010; 263 del 2000; 360 del 1995; 333 del 1991) deve illuminare il giudizio.

Ci si deve, infatti, confrontare con la necessità di non punire indiscriminatamente le mere irregolarità formali attinenti all'iter procedimentale, irregolarità che, invece, debbono essere idonee a ledere i beni giuridici protetti dalla norma 19, non essendoci un interesse fine a se stesso a garantire la regolarità e la trasparenza della gara, essendo la tutela della mera regolarità formale dell'asta e della pubblica amministrazione non il bene tutelato dall'art. 353 c.p., ma un presidio per la libera concorrenza, strumentale al perseguimento dell'interesse della P.A.

Dunque, la "turbativa" non ricorre in presenza di qualsiasi disordine relativo alla tranquillità della gara, essendo necessaria una lesione, anche potenziale, agli scopi economici della PA e all'interesse dei privati di poter partecipare alla gara, dovendosi comunque guardare alla realizzazione delle condizioni per la migliore soddisfazione delle esigenze utilitaristiche della P.A.

¹⁹ Cass. Sez. 6, n. 6605 de 17.11.2020; cfr. Cass. Sez. 6, n. 25705 del 21.3.2003, che nella prospettiva del reato di evento parla di finalizzazione delle irregolarità formali al turbamento della gara),



Come sottolineato dalla citata sentenza n. 81 del 3.5.2013 della Corte Costituzionale, la separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa *"costituisce un principio di carattere generale, che trova il suo fondamento nell'art. 97 Cost.. L'individuazione dell'esatta linea di demarcazione tra gli atti da ricondurre alle funzioni dell'organo politico e quelli di competenza della dirigenza amministrativa, però, spetta al legislatore"*, salvo il limite posto dallo stesso art. 97 Cost.

La stessa legge regionale dettava criteri ed assegnava al sindaco un margine di intervento entro il quale l'esercizio di una responsabilità politica, *"in un ambito caratterizzato da un intreccio di attività a carattere gestionale e di valutazioni di tipo politico, non viola l'art. 97 Cost."* è espressione non collusiva, ma legittima del perseguimento di un bilanciamento – proprio dell'attività politica - fra pluralità di interessi pubblici : nella specie il governo del territorio e conseguente attenzione alle realtà territoriali, le esigenze della specifica platea di utenti degli impianti natatori, la salvaguardia degli impianti, la necessità di una tempestiva ed utile assegnazione a soggetti adeguatamente titolati. Tale esercizio può comportare e dunque tollerare, purché non ne sia fuorviato, certo la consulenza, ma anche l'ascolto dei soggetti della società civile interessati.

Ritiene pertanto la Corte, in accoglimento delle doglianze principali degli appellanti, che le condotte in imputazione non abbiano in concreto integrato la fattispecie di cui all'art. 353 C.P..

Ne consegue, in accoglimento degli appelli proposti e in riforma dell'appellata sentenza, l'assoluzione degli imputati dal reato loro ascritto, perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

La Corte

Visto l'art. 605 C.P.P.,

in riforma della sentenza emessa in data 29 novembre 2018 dal Tribunale di Lodi nei confronti degli imputati appellanti UGGETTI Simone, MARINI Cristiano, PASQUINI Luigi e DE MURO Giuseppe,

assolve

gli imputati stessi dal reato loro ascritto, perché il fatto non sussiste.


Revoca le statuizioni civili.



N. 3940/2019 RGA

Giorni novanta per il deposito delle motivazioni²⁰.

Milano, 25 maggio 2021

Il Presidente est.


²⁰ termine prorogato ai sensi dell'art. 154 co. 4 bis disp att c.p.p. – 544 co.3 cpp., sino al 21 novembre 2021.



Corte di Appello di Milano

Presidenza

Il presidente

letta l'istanza della dott.ssa **Rosa Luisa Polizzi**, Consigliere della **II Sezione Penale** della Corte di Appello di Milano, relatore nel procedimento penale iscritto al nr. **3940/19** a carico di **Uggetti Simone**, deciso con sentenza pronunciata in data **25.05.2021**, con termine di deposito fissato al **23.08.2021** con la quale chiede la proroga di detto termine sino al **21.11.2021**;

considerata la motivazione richiesta;

p.q.m.

letto l'art. 154 co. 4 bis disp. Att. c.p.p., proroga il termine previsto dall'art. 544 co. III c.p.p. per il deposito della sentenza nel procedimento sopra indicato al **21.11.2021**.

Dispone che del provvedimento sia data comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura.

Milano, 22.07.2021

Il Presidente della Corte
Giuseppe Ordeì